

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° ottobre 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
31 maggio 2021, n. 10-44/Leg.

Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2020, n. 9-22/Leg (Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg «Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»). (22R00347) ..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
11 giugno 2021, n. 11-45/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 «Politiche sociali nella provincia di Trento» in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale). (22R00348) ..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
16 giugno 2021, n. 12-46/Leg.

Regolamento concernente il funzionamento del registro tumori della Provincia autonoma di Trento (articolo 14, comma 5-bis della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16). (22R00349)..... Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
21 giugno 2021, n. 13-47/Leg.

Regolamento di attuazione dell'articolo 5, commi da 5-bis a 5-quinquies e comma 7 e dell'articolo 10, comma 3-bis, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, riguardante il condhotel. (22R00350) ..... Pag. 6

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
2 dicembre 2021, n. 36.


Modifica al regolamento di esecuzione della legge provinciale sulle cave e torbiere. (22R00351) Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
14 dicembre 2021, n. 37.

Modifiche al regolamento di esecuzione relativo agli interventi di assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali. (22R00352) ..... Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
16 dicembre 2021, n. 38.

Regolamento di esecuzione concernente le procedure di controllo amministrativo e di verifica contabile sui conti giudiziali resi dagli incaricati dei servizi di cassa e di economato della Provincia autonoma di Bolzano. (22R00353)... Pag. 10



<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 dicembre 2021, n. 39.</p> <p><b>Modifiche del regolamento d'esecuzione relativo alle tariffe per l'acqua potabile.</b> (22R00354) <i>Pag.</i> 12</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 dicembre 2021, n. 40.</p> <p><b>Regolamento per l'assegnazione di borse di studio alle o ai richiedenti che frequentano una formazione universitaria di terzo ciclo, un corso di specializzazione, un tirocinio formativo o professionale obbligatorio, un dottorato di ricerca (PhD) o uno studio di dottorato, oppure un corso universitario per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento.</b> (22R00355)..... <i>Pag.</i> 12</p> <p style="text-align: center;"><b>REGIONE EMILIA-ROMAGNA</b></p> <p>LEGGE REGIONALE 28 luglio 2022, n. 9.</p> <p><b>Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024.</b> (22R00356) ..... <i>Pag.</i> 18</p>	<p>LEGGE REGIONALE 28 luglio 2022, n. 10.</p> <p><b>Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2022-2024.</b> (22R00357) ..... <i>Pag.</i> 21</p> <p>LEGGE REGIONALE 3 agosto 2021, n. 11.</p> <p><b>Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2022. Altri interventi di adeguamento normativo.</b> (22R00358)..... <i>Pag.</i> 23</p> <p style="text-align: center;"><b>RETTIFICHE</b></p> <p style="text-align: center;"><i>AVVISI DI RETTIFICA</i></p> <p>Avviso di rettifica della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia recante assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26. Pubblicata nel IV Supplemento ordinario n. 25 dell'8 agosto 2022. (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 31 agosto 2022). (22R00359).... <i>Pag.</i> 30</p>
---	--



## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
31 maggio 2021, n. 10-44/Leg.

**Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2020, n. 9-22/Leg (Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg «Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22/Sez. gen del 3 gennaio)*

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 «Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino»;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg (Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5));

Visto il decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2020, n. 9-22/Leg (Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg «Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»);

Vista la deliberazione n. 755 di data 14 maggio 2021, con la quale la Giunta provinciale ha approvato il regolamento concernente «Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2020, n. 9-22/Leg (Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2008, n. 23-130/Leg «Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»).

EMANA  
il seguente regolamento:

### Art. 1.

*Modificazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2020, n. 9-22/Leg*

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2020, n. 922/Leg, le parole: «per l'anno scolastico 2020-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, nonché per gli ulteriori anni scolastici individuati con deliberazione della Giunta provinciale anche in relazione ad altre esigenze organizzative ritenute straordinarie».

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

*Il Presidente:* FUGATTI

*(Omissis).*

22R00347

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
11 giugno 2021, n. 11-45/Leg.

**Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 «Politiche sociali nella provincia di Trento» in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale).**

*(Pubblicato nel numero straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 23/Sez. gen. del 14 giugno 2021)*


### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visti gli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento);

Vista la deliberazione di data odierna con la quale sono state approvate le modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. «Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge



provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale»,

EMANA  
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modificazioni dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg*

1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, le parole: «La convenzione prevista dall'art. 23, comma 6, della legge provinciale definisce i criteri generali di svolgimento dei servizi da parte dei soggetti accreditati, stabilendo, in ogni caso, i seguenti criteri minimi» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti accreditati osservano le seguenti condizioni di svolgimento dei servizi»;

b) nella lettera a), le parole: «nel rispetto della cadenza temporale indicata nell'allegato 2 oppure, ove non prevista, di quella indicata nella convenzione di cui all'art. 23, comma 6, della legge provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «almeno ogni tre anni»;

c) nella lettera d), le parole: «con la cadenza temporale indicata nella convenzione di cui all'art. 23, comma 6, della legge provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «ogni tre anni».

Art. 2.

*Modificazione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg*

1. La lettera d) del comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg è abrogata.

Art. 3.

*Modificazione dell'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg*

1. Nella lettera e) del comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, le parole: «o dei criteri generali minimi di svolgimento dei servizi da parte dei soggetti accreditati previsti dall'art. 9» sono sostituite dalle seguenti: «o da parte dei soggetti accreditati previste dall'art. 9».

Art. 4.

*Modificazione dell'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg*

1. Nel comma 5 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, le parole: «entro il termine di tre anni decorrenti dalla data individuata dall'art. 21, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».

Art. 5.

*Modificazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg*

1. Nel comma 3 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, le parole: «entro il termine di tre anni decorrenti dalla data individuata dall'art. 21, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».

Art. 6.

*Modificazione dell'art. 21 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, è inserito il seguente:

«2-bis. Nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa statale negli ambiti di competenza, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, può disporre una applicazione graduale dei requisiti indicati negli allegati 1 e 2 per un periodo non superiore a tre anni e comunque non oltre il 30 giugno 2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 2, lettera b), e comma 3, di questo regolamento e dagli articoli 19, comma 3, e 23, comma 5, della legge provinciale.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

*Il Presidente:* FUGATTI

(Omissis).

22R00348


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
16 giugno 2021, n. 12-46/Leg.

**Regolamento concernente il funzionamento del registro tumori della Provincia autonoma di Trento (articolo 14, comma 5-bis della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16).**

*(Pubblicato nel supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/Sez. gen. del 24 giugno 2021)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;



Visto l'art. 54, comma 1, n. 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto il comma 5-bis dell'art. 14 della legge provinciale sulla tutela della salute, il quale prevede che la Provincia definisca con regolamento le modalità di tenuta del registro tumori;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Codice);

Vista la deliberazione n. 825 del 21 maggio 2021, con la quale la Giunta provinciale ha approvato il «regolamento concernente il funzionamento del registro tumori della Provincia autonoma di Trento (art. 14, comma 5-bis della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16);

EMANA  
il seguente regolamento:

Art. 1.

#### *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'art. 4 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, ai fini del presente regolamento, si intendono per:

*a)* registro tumori: un sistema attivo di raccolta sistematica di dati personali anagrafici e sanitari dei casi di tumore che insorgono nei residenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, realizzato ai fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di elaborazione delle informazioni epidemiologiche e statistiche ai fini di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;

*b)* tumore (neoplasia, cancro, malattia oncologica): malattia a carattere evolutivo, come descritta dai codici 140 - 239 della Classificazione internazionale delle malattie e cause di morte IX Revisione ovvero dai codici C00-C97 e D00-D48 della Classificazione internazionale delle malattie e cause di morte, X edizione, OMS, 1992, ovvero tutte le lesioni comprese nelle diverse edizioni e revisioni della Classificazione internazionale delle malattie per l'oncologia (ICD-O);

*c)* popolazione di riferimento: la popolazione residente anagraficamente sul territorio della Provincia di Trento, nonché tutti i soggetti comunque assistiti nella Provincia di Trento e iscritti al SSP.

Art. 2.

#### *Oggetto del regolamento*

1. Nell'ambito delle finalità di rilevante interesse pubblico previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 all'art. 2-sexies, comma 2, lettera v, programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, e lettera cc), ricerca scientifica, il presente regolamento, ai sensi della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, art. 14, comma 5-bis, disciplina le specifiche finalità perseguite dal registro tumori provinciale, i tipi di dati personali trattati e le operazioni eseguibili, i soggetti che possono trattare i dati medesimi nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Art. 3.

#### *Finalità specifiche del trattamento dei dati*

1. Nell'ambito delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 2, il registro tumori è finalizzato a:

*a)* produrre misure dell'incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza dei tumori;

*b)* descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, età, genere e ogni altra variabile di interesse per la ricerca scientifica;

*c)* svolgere studi epidemiologici sugli andamenti temporali e sulla distribuzione territoriale dei casi, sui fattori di rischio dei tumori, sugli esiti degli interventi di diagnosi precoce, delle terapie e dei percorsi diagnostico-terapeutici, anche in collaborazione con altri enti e strutture provinciali, regionali, nazionali e internazionali di ricerca scientifica in campo epidemiologico;

*d)* produrre dati anonimi e aggregati per la programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, inerente agli interventi di prevenzione primaria e secondaria rivolti alle persone e all'ambiente di vita e lavoro, nonché dell'efficacia dei programmi di *screening*;

*e)* monitorare e valutare i dati relativi all'appropriatezza e alla qualità dei servizi diagnostico-terapeutici, nonché alla sopravvivenza dei pazienti affetti da cancro.

Art. 4.

#### *Titolare del trattamento dei dati*


1. Titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel registro tumori è l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS), presso la quale è istituito il registro.

2. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3, l'APSS garantisce la gestione amministrativa, tecnica ed informatica del registro tumori.

Art. 5.

#### *Tipi di dati personali trattati*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, il titolare del trattamento del registro tumori tratta dati personali relativi alla salute riferiti a casi diagnosticati di tumore, nei limiti di quanto indispensabile per il raggiungimento delle predette finalità e nei modi previsti all'art. 10



del presente regolamento, nel rispetto delle regole deontologiche per i trattamenti ai fini statistici e di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, delle prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica specificate nell'allegato 5 al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 5 giugno 2019, recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché nel rispetto delle ulteriori regole deontologiche e delle misure di garanzia adottate ai sensi degli articoli 2-*quater* e 2-*septies* del codice.

2. Il titolare del trattamento del registro tumori tratta i seguenti dati:

- a) diagnosi e modalità di ammissione e dimissione, relative a ricoveri e a prestazioni ambulatoriali diagnostico-terapeutiche e rispettivi D.R.G. (*Diagnosis Related Groups*);
- b) anamnesi;
- c) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche, ivi compresi gli *screening* oncologici;
- d) indagini cliniche e trattamenti eseguiti;
- e) referti di anatomia patologica;
- f) data e causa di morte e condizioni morbose rilevanti per il decesso.

#### Art. 6.

##### *Fonti dei dati*

1. Il titolare del trattamento del registro tumori effettua la raccolta dei dati riferiti a pazienti con diagnosi di tumore di cui all'art. 5, comma 2, con le modalità e nel rispetto delle misure tecniche e organizzative di cui all'art. 10 e dettagliate nel disciplinare tecnico richiamato dal medesimo articolo, presso:

A. l'archivio provinciale delle schede di dimissioni ospedaliere (SDO), ivi inclusa la mobilità passiva, contenenti diagnosi di tumore o relative ai soggetti iscritti o da iscrivere nel registro tumori, al fine di individuare nuovi casi non registrati ovvero, ove necessario, verificare i dati già inseriti nel registro medesimo;

B. i seguenti archivi delle aziende sanitarie e delle strutture sanitarie private accreditate, limitatamente alle informazioni ivi contenute correlate alle patologie tumorali, al fine di implementare il registro con riferimento ai casi segnalati e aggiornare il registro tumori con l'inserimento di eventuali ulteriori casi:

- a) archivi delle schede di morte relativamente ai soggetti con diagnosi di neoplasia definita dal registro tumori e ai soggetti con neoplasia come causa di morte o condizione morbosa rilevante per il decesso;
- b) archivi delle cartelle cliniche;
- c) archivi di anatomia patologica;
- d) archivi di laboratorio e di radiodiagnostica;

- e) archivi delle prestazioni ambulatoriali;
- f) archivi delle prescrizioni farmaceutiche;
- g) archivi delle esenzioni *ticket* per patologia oncologica;
- h) lettere di dimissioni ospedaliere e relazioni cliniche;

C. l'anagrafe sanitaria provinciale degli assistiti, per effettuare il raffronto dei dati anagrafici dei soggetti iscritti o da iscrivere nel registro tumori con i dati anagrafici contenuti nella predetta anagrafe, al fine di verificarne, ove necessario, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati e individuare eventuali duplicazioni.


2. Le amministrazioni, gli enti, le aziende sanitarie e le strutture sanitarie private accreditate che detengono gli archivi di cui al comma 1 sono obbligati a rispondere alle richieste di informazione avanzate dall'APSS per l'implementazione del registro tumori, secondo i tracciati e con le modalità tecniche specificate nel disciplinare tecnico, allegato A del presente regolamento. Fra detti soggetti sono ricompresi anche la Provincia autonoma di Trento, per quanto riguarda gli archivi delle schede di morte di cui alla lettera a) del comma 1 e l'archivio delle SDO relative a pazienti in mobilità sanitaria, e l'Azienda ULSS Dolomiti I della Regione del Veneto per gli archivi riguardanti gli assistiti residenti in Provincia di Trento, secondo quanto disciplinato in apposito accordo tra aziende sanitarie.

#### Art. 7.

##### *Comunicazione dei dati*

1. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel registro tumori, per le finalità di cui all'art. 3, può comunicare le informazioni di cui all'art. 5, comma 2, ai titolari del trattamento dei dati dei registri tumori di altre regioni e della Provincia autonoma di Bolzano, qualora legittimamente istituiti e regolamentati ai sensi dell'art. 2-*sexies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e previa stipula di apposita convenzione che definisca le modalità tecniche di trasmissione dei dati medesimi in conformità alle misure di sicurezza individuate nell'allegato 2 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 per quanto compatibile con il regolamento UE 2016/679. Tali modalità devono garantire un livello di sicurezza equivalente a quello assicurato dalle misure specificate nel disciplinare tecnico, allegato A del presente regolamento.

2. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel registro tumori, per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, può svolgere studi in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche in collaborazione con università, enti e istituti di ricerca e società scientifiche, nonché con ricercatori, singoli o associati, che operano nell'ambito delle predette università, enti e istituti di ricerca e società scientifiche, nel rispetto delle regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici e di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nel



rispetto dell'art. 110 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica specificate nell'allegato 5 al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 5 giugno 2019, recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

#### Art. 8.

##### *Diffusione dei dati*

1. Il titolare del trattamento del registro tumori, per le finalità di cui all'art. 3, diffonde, anche mediante pubblicazione, dati anonimi relativi ai casi registrati in forma esclusivamente aggregata oppure secondo modalità che non rendano identificabili i soggetti interessati.

#### Art. 9.

##### *Operatori del registro tumori*

1. I dati personali contenuti nel registro tumori sono trattati nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679, in particolare liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza e minimizzazione, soltanto da personale istruito dal titolare del trattamento e che opera sotto la sua autorità, ai sensi dell'art. 29 del regolamento, in conformità anche all'art. 2-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e sottoposto a regole di condotta analoghe al segreto professionale stabilite dal titolare del trattamento qualora non sia tenuto per legge al segreto professionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 accedono ai dati del registro tumori secondo modalità e logiche di elaborazione strettamente pertinenti e non eccedenti ai compiti attribuiti a ciascuno di essi.

#### Art. 10.

##### *Sicurezza dei dati personali*

1. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel registro tumori adotta misure tecniche e organizzative individuate ai sensi degli articoli 25 e 32 del regolamento (UE) 2016/679, anche a seguito di un'adeguata valutazione d'impatto sulla protezione dei dati condotta ai sensi dell'art. 35 del medesimo regolamento e specificate nel disciplinare tecnico, allegato A del presente regolamento.

2. La sicurezza dei dati trattati dal registro tumori deve essere garantita in tutte le fasi del trattamento dei dati, mediante l'adozione degli opportuni accorgimenti volti a preservare i medesimi dati da rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

#### Art. 11.

##### *Codifica dei dati trattati*

1. I dati relativi alla salute contenuti nel registro tumori, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati mediante l'utilizzo di tecniche di pseudonimizzazione, anche con il ricorso a codici identificativi, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare tecnico, allegato A del presente regolamento, in modo tale da tutelare l'identità e la riservatezza degli interessati nel trattamento dei dati, rendendoli temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettendo di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

2. I dati relativi alla salute sono trattati dal registro e conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 1 anche quando sono tenuti senza l'ausilio di strumenti elettronici.

#### Art. 12.

##### *Informativa agli interessati*

1. Il titolare del trattamento dei dati del registro tumori fornisce informazioni agli interessati in relazione ai trattamenti svolti per le finalità di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico attraverso il proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 14, par. 5, lettera *b*) e del regolamento (UE) 2016/679.

#### Art. 13.

##### *Conservazione dei dati*

1. I dati presenti nel sistema informatico del registro tumori devono essere cancellati o resi anonimi in maniera irreversibile trascorso un periodo di trenta anni dal decesso dell'interessato cui i dati si riferiscono.

2. I supporti cartacei del registro tumori, contenenti dati sanitari, sono distrutti entro un periodo di dieci anni dal decesso dell'interessato cui i dati si riferiscono.

#### Art. 14.

##### *Norme transitorie*

1. L'adeguamento e l'adozione delle modalità tecniche e delle misure di sicurezza di cui al disciplinare tecnico allegato devono avvenire entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Il Presidente:* FUGATTI

(*Omissis*).

22R00349



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
21 giugno 2021, n. 13-47/Leg.

**Regolamento di attuazione dell'articolo 5, commi da 5-bis a 5-quinquies e comma 7 e dell'articolo 10, comma 3-bis, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, riguardante il condhotel.**

(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/Sez. gen. del 24 giugno 2021)

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 680/1972, secondo il quale spetta alla giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7;

Vista la deliberazione n. 965 di data 11 giugno 2021 con la quale la giunta provinciale ha approvato il regolamento di attuazione dell'art. 5, commi da 5-bis a 5-quinquies e comma 7 e dell'art. 10, comma 3-bis, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, riguardante il condhotel;

EMANA  
il seguente regolamento:

### Art. 1.

#### Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 49 della legge provinciale 15 maggio 2002 n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), di seguito denominata «legge provinciale», disciplina l'attuazione dell'art. 5, commi da 5-bis a 5-quinquies e comma 7 e dell'art. 10, comma 3-bis, nel rispetto anche della normativa statale in materia.

2. Questo regolamento definisce le condizioni di esercizio dei condhotel, le modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività di condhotel, la procedura per la trasformazione di un esercizio alberghiero in condhotel e l'attribuzione dei diversi livelli di classifica.

### Art. 2.

#### Condizioni per l'esercizio del condhotel

1. Per l'esercizio del condhotel è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:

a) l'immobile di cui si compone il condhotel risulta esistente alla data del 7 agosto 2019 con destinazione ricettiva alberghiera e, ove previsto, assoggettato al vincolo di non frazionabilità o divieto di divisione delle unità abitative, anche se l'attività alberghiera è sospesa o cessata;

b) l'esecuzione degli interventi previsti all'art. 13-bis, comma 1-*quater*, della legge provinciale rivolti alla riqualificazione anche energetica e al miglioramento qualitativo dell'esercizio alberghiero. Detti interventi assicurano o confermano l'attribuzione di un livello di classifica dell'esercizio di almeno tre stelle, ottenuto nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 9 della legge provinciale e senza il ricorso alle deroghe previste dal medesimo articolo e dall'art. 39 del d.p.p. 25 settembre 2003, n. 28-149/leg.; questo è richiesto anche per i livelli di classifica superiori. In caso di condhotel con dipendenze, queste non possono avere un livello di classifica inferiore alle tre stelle, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 4, della legge provinciale. Nel caso di condhotel classificato a tre stelle - dizione aggiuntiva superior - il medesimo deve avere i parametri strutturali, funzionali e accessori previsti dall'art. 15, comma 4-bis, lettera b), dalla tabella A e dalla tabella D-bis del d.p.p. n. 28-149/leg. del 2003;

c) la presenza di almeno sette unità abitative destinate alla ricettività e di spazi comuni, nel rispetto della legge provinciale e del d.p.p. n. 28-149/leg. del 2003, per l'attribuzione di un livello di classifica pari ad almeno a tre stelle, secondo i parametri e i requisiti previsti per ciascuna tipologia individuata dall'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge provinciale, corrispondenti alle dizioni di cui all'art. 6;


d) la superficie utile netta per le unità immobiliari a destinazione residenziale non può superare il 40 per cento della superficie utile netta destinata alle unità abitative dell'esercizio alberghiero esistente alla data del 7 agosto 2019. Ai fini della determinazione di tale superficie viene tenuta in considerazione la superficie utile netta delle unità abitative risultanti dall'ultimo stato legittimo dell'esercizio alberghiero ai sensi delle disposizioni vigenti. Nel caso in cui la trasformazione a condhotel avvenga con più interventi successivi, il limite del 40 per cento è quello calcolato in riferimento al primo intervento autorizzato; non rientrano ai fini del calcolo della superficie utile netta per le unità immobiliari a destinazione residenziale le superfici destinate ad alloggio del gestore e alle camere per il personale;

e) le unità immobiliari a destinazione residenziale sono dotate di servizio autonomo di cucina e risultano rispettose delle normative vigenti in materia di agibilità previste dai regolamenti edilizi comunali;

f) la distribuzione delle unità immobiliari a destinazione residenziale segue un criterio distributivo ordinato e unitario, ferma restando la possibile localizzazione delle stesse in più immobili;

g) la gestione unitaria, secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 5, emana 5-*quater*, della legge provinciale per la durata disciplinata nel contratto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari a destinazione residenziale ubicate nel condhotel;

h) il gestore del condhotel si impegna a garantire ai proprietari delle unità immobiliari a destinazione residenziale, secondo quanto disposto dal contratto di trasferimento della proprietà, i servizi alberghieri corrispondenti ai parametri funzionali e accessori individuati dalla legge



provinciale e dal d.p.p. n. 28-149/leg. del 2003 per le tipologie alberghiere di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge provinciale e corrispondenti al relativo livello di classifica, ottenuta ai sensi dell'art. 5 di questo regolamento;

*i)* la presenza di una portineria unica a servizio delle unità abitative destinate alla ricettività e delle unità immobiliari a destinazione residenziale, con la possibilità di prevedere un ingresso specifico e separato ad uso esclusivo di dipendenti e fornitori, se le medesime unità sono ubicate in un unico immobile. Nel caso di condhotel con dipendenze, riconducibile alle tipologie previste dall'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge provinciale, la portineria unica è presente nella casa madre o, in caso di villaggio alberghiero, nell'immobile principale. Le dipendenze devono essere dotate di ingressi separati e autonomi nel rispetto dell'art. 4, comma 2, della legge provinciale e devono essere dotate di almeno quattro unità abitative destinate alla ricettività;

*j)* la portineria unica del condhotel coincide con lo spazio di ricevimento a servizio delle unità abitative destinate alla ricettività; nei periodi di chiusura delle unità abitative destinate alla ricettività deve comunque essere assicurato il servizio di portineria per le unità immobiliari a destinazione residenziale.

2. La trasformazione di un esercizio alberghiero in condhotel non si realizza mediante la sola destinazione dell'alloggio del gestore e delle camere per il personale esistenti a unità immobiliari a destinazione residenziale, o mediante la sola realizzazione di alloggio del gestore e camere per il personale.

### Art. 3.

#### *Dizioni riservate*

1. L'uso della dizione prevista dall'art. 5, comma 1, lettera *d-bis)* della legge provinciale, è determinato sulla base della configurazione dell'esercizio alberghiero destinato a condhotel, con riferimento alle tipologie previste dall'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*.

2. Sono riconosciute le seguenti dizioni riservate:

- a)* condhotel - albergo;
- b)* condhotel - garni;
- c)* condhotel - residenza turistico alberghiera;
- d)* condhotel - villaggio alberghiero.

3. Per la traduzione e l'utilizzo in lingua estera della dizione italiana riservata a ciascuna tipologia si applica l'art. 10 del d.p.p. 25 settembre 2003, n. 28-149/leg.

### Art. 4.

#### *Procedura per il visto di corrispondenza a condhotel*

1. La realizzazione degli interventi necessari per la trasformazione di un esercizio alberghiero in condhotel è subordinata alla presentazione del visto di corrispondenza o dell'attestazione di conformità nei casi previsti dall'art. 13 della legge provinciale.

2. Il visto di corrispondenza nonché l'attestazione di conformità attestano esclusivamente il rispetto dei parametri e dei requisiti relativi alle unità abitative e agli spazi comuni destinati alla ricettività. Tali parametri e requisiti fanno riferimento alle tipologie previste dall'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge provinciale e alle specifiche caratteristiche individuate dal d.p.p. n. 28-149/leg. del 2003 e da questo regolamento.

3. La domanda intesa a ottenere il visto di corrispondenza è corredata dalla seguente documentazione:

*a)* estratto di mappa con indicata l'area destinata alla struttura ricettiva; estratto del piano regolatore generale del comune con indicazione delle particelle interessate dall'intervento; planimetria, piante quotate, sezioni e prospetti dei fabbricati, in scala non inferiore a 1:100, dello stato attuale, dello stato di raffronto e dello stato futuro. Per stato attuale è da intendersi stato legittimo dell'immobile;

*b)* relazione tecnico-descrittiva degli interventi contenente:

1) l'indicazione della tipologia di condhotel, della relativa dizione e del livello di classifica che si intende conseguire, non inferiore in ogni caso a tre stelle, con la specificazione dell'indicazione del numero totale delle unità abitative e dei posti letto destinati alla ricettività, dei parametri strutturali e funzionali previsti per le tipologie alberghiere di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge provinciale dalla tabella A del d.p.p. n. 28-149/leg. del 2003 e, nel caso di condhotel classificato a tre stelle - dizione aggiuntiva superior- dalla tabella *D-bis*, del medesimo decreto;

2) l'indicazione della capacità ricettiva complessiva del condhotel con la specificazione di quella presso le unità abitative destinate alla ricettività. Per le unità immobiliari a destinazione residenziale è dichiarato il numero totale delle medesime. Per le unità immobiliari a destinazione residenziale è altresì dichiarato il possesso dei requisiti di agibilità previsti dal regolamento edilizio comunale vigente;

3) il risultato del calcolo della superficie utile netta totale per le unità immobiliari a destinazione residenziale rispetto alla superficie totale individuata in base all'art. 2, comma 1, lettera *d)*;

4) l'indicazione della superficie utile netta, singola e complessiva, eventualmente già utilizzata per la realizzazione di unità immobiliari a destinazione residenziale. Tale dato è riportato aggiornato in ogni nuova richiesta di titolo abilitativo edilizio, fermo restando quando previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *d)*;

*c)* il prospetto dello stato futuro delle caratteristiche delle unità abitative destinate alla ricettività quali tipologia e superficie delle unità abitative, dei bagni privati e delle sale comuni alle medesime nonché numero di posti letto.



## Art. 5.

*Disposizioni in materia urbanistica*

1. Al fine del rilascio del titolo abilitativo edilizio, è presentata al comune territorialmente competente la relativa richiesta corredata da uno schema di piano di casa materialmente divisa dell'immobile oggetto di lavori finalizzati alla classifica a condhotel, con l'indicazione delle unità abitative destinate alla ricettività e delle unità immobiliari a destinazione residenziale. Lo schema di piano di casa materialmente divisa è allegato a ogni richiesta di titolo abilitativo relativo all'intervento anche per le eventuali varianti.

2. Successivamente alla dichiarazione di fine lavori secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica, il gestore dell'esercizio alberghiero presenta alla struttura provinciale competente in materia di turismo, la dichiarazione di autoclassifica secondo quanto disposto dall'art. 6.

## Art. 6.

*Provvedimento per la classifica a condhotel*

1. Per la trasformazione di un esercizio alberghiero in condhotel, il gestore del condhotel presenta al servizio provinciale competente in materia di turismo la dichiarazione di autoclassifica di cui all'art. 10, comma 3-bis, della legge provinciale; tale dichiarazione è presentata anche per segnalare le variazioni intervenute negli elementi di classifica anche se non comportano mutamenti nel livello di classifica o nella tipologia.

2. Con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo sono individuati i contenuti della dichiarazione di autoclassifica, la modalità di presentazione nonché la documentazione da allegare.

3. Il livello di classifica a condhotel è determinato con provvedimento favorevole del dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo, comprensivo del piano di casa materialmente diviso, adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di autoclassifica. Il medesimo provvedimento è comunicato anche al proprietario dell'immobile, se non è gestore dell'esercizio alberghiero.

4. La dichiarazione di autoclassifica prevista dall'art. 10, comma 3-bis, della legge provinciale è presentata anche per segnalare la modifica della tipologia alberghiera ai fini della cancellazione del vincolo di destinazione a condhotel ai sensi dell'art. 5, comma 5-ter, della legge provinciale. Ai fini di questo comma si applica quanto previsto dal comma 3.

5. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si applica l'art. 10 della legge provinciale.

## Art. 7.

*Disposizioni per l'iscrizione e la cancellazione del vincolo di condhotel*

1. In base al provvedimento di classifica previsto dall'art. 6, comma 3, comprensivo del piano di casa materialmente diviso e comunque prima della presentazione al comune territorialmente competente della segnalazione certificata di agibilità (SCAGI) prevista dalla normativa urbanistica, il proprietario dell'immobile presenta alla struttura provinciale competente in materia di libro fondiario richiesta per l'annotazione del vincolo di destinazione a condhotel, ai sensi dell'art. 5, comma 5-ter, della legge provinciale.

2. La cancellazione del vincolo di destinazione a condhotel ai sensi dell'art. 5, comma 5-ter, della legge provinciale in caso di modifica della tipologia alberghiera avviene in base al provvedimento di classifica previsto dall'art. 6, comma 4.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 5-ter, della legge provinciale in ordine alla cancellazione del vincolo a condhotel nelle ipotesi diverse da quella prevista dal comma 2.

## Art. 8.

*Disposizioni finali*

1. Resta fermo quanto previsto dalla normativa statale in materia per i relativi ambiti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

*Il Presidente:* FUGATTI

22R00350

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
2 dicembre 2021, n. 36.

**Modifica al regolamento di esecuzione della legge provinciale sulle cave e torbiere.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Trentino-Alto Adige n. 49/Sez. gen. del 9 dicembre 2021)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del  
30 novembre 2021, n. 1021



EMANA  
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2005, n. 24, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. L'importo dell'onere di coltivazione di cui al comma 1 è fissato per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.”

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 2 dicembre 2021

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

22R00351

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
14 dicembre 2021, n. 37.

**Modifiche al regolamento di esecuzione relativo agli interventi di assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/Sez. gen. del 16 dicembre 2021)*

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 7 dicembre 2021, n. 1043;

EMANA  
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 25 (*Vita indipendente e partecipazione sociale*). — 1. La prestazione «Vita indipendente e partecipazione sociale» è concessa alle persone con disabilità permanente a parziale copertura delle spese di assistenza personale necessarie per intraprendere una vita abitativa al di fuori del nucleo familiare di origine, come alternativa all'ammissione o alla permanenza in un servizio sociale residenziale, in base all'art. 16 dei «Criteri sui servizi abitativi e prestazioni abitative per persone con disabilità, con malattia psichica e con dipendenza patologica», approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 284 del 30 marzo 2021.

2. Per accedere alla prestazione devono essere contestualmente presenti le seguenti circostanze:

a) la persona ha una disabilità permanente accertata ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) la persona percepisce l'assegno di cura di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche;

c) la persona è maggiorenne e, al momento della presentazione della prima domanda di prestazione, non ha superato i sessanta anni di età;

d) la persona ha il desiderio di vivere in una situazione abitativa propria e autodeterminata, come alternativa all'ammissione o alla permanenza in un servizio sociale residenziale;

e) la persona vive autonomamente al di fuori del proprio nucleo familiare d'origine o in un servizio sociale residenziale oppure dispone, entro un mese dalla domanda, di una propria abitazione in cui trasferisce la propria residenza anagrafica, salvo quanto previsto dal comma 5;

f) la persona è in grado di gestire finanziariamente e organizzativamente la propria situazione abitativa. Per l'organizzazione e la gestione dell'assistenza e della situazione abitativa la persona può avvalersi anche di un supporto.

3. La prestazione annuale è composta da:

a) un importo stabilito in base al livello di non autosufficienza riconosciuto;

b) un importo previsto in caso di necessaria presenza continua, nelle ventiquattro ore, di un/una assistente;

c) un importo previsto in caso di fabbisogno di sorveglianza notturna attiva,

d) un importo previsto, qualora necessario, per coprire le spese di un supporto esterno per la pianificazione e l'organizzazione dell'assistenza.

4. L'importo annuale della prestazione di cui al comma 3 è ridotto in caso di:


a) condivisione della vita familiare domestica con altre persone;

b) svolgimento di un'attività lavorativa o fruizione di una misura di occupazione lavorativa;

c) percezione di altre prestazioni o agevolazioni riguardanti l'assistenza dell'utente.

5. In caso di prima domanda di prestazione il/la richiedente deve possedere il requisito della residenza nell'alloggio individuato per la realizzazione della vita autonoma, a meno che non viva già in modo autonomo in una propria abitazione.

6. In assenza del requisito della residenza nel nuovo alloggio al momento della presentazione della domanda, la prestazione può essere erogata anche solo sulla base del contratto d'affitto, o del preliminare, per il tempo necessario alla persona richiedente a fornire prova dell'avvenuto trasferimento della residenza.



7. Per la concessione della prestazione, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 7.

8. La prestazione è erogata al cento per cento per il nucleo familiare con valore della situazione economica fino a cinque e decresce in modo lineare fino al trenta per cento per il nucleo familiare con valore della situazione economica pari a sette.

9. Ai fini della concessione della prestazione si considera solo la situazione economica personale dell'utente, non si considera invece la situazione economica delle altre persone componenti il nucleo familiare.

10. La concessione della prestazione è subordinata alla decisione del comitato tecnico di cui all'art. 8, sulla base del parere obbligatorio dell'operatore/operatrice dell'area socio-pedagogica del distretto sociale competente.

11. La prestazione è concessa per un periodo massimo di dodici mesi ed è ripetibile a seguito di nuova domanda.

12. L'erogazione della prestazione avviene di norma mensilmente, salvo accordi diversi tra richiedente e distretto sociale, e dietro presentazione della documentazione di spesa comprovante l'utilizzo della prestazione di cui al presente articolo e della parte dell'assegno di cura di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, stabilita dalla Giunta provinciale.

13. Sono riconosciute come spese sostenute solo quelle effettuate nell'ambito di regolari rapporti contrattuali per l'assistenza, per la gestione contabile e per il supporto esterno per la pianificazione e l'organizzazione dell'assistenza.

14. Gli importi di cui al comma 3 e le riduzioni di cui al comma 4 sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale e possono essere adeguati annualmente in concomitanza con la determinazione della quota base.

15. La persona richiedente ha l'obbligo di informare tempestivamente il distretto sociale competente di qualsiasi variazione rilevante che possa influenzare l'importo della prestazione.

16. In caso di variazioni tali da influire sul diritto o sull'ammontare della prestazione in corso di validità, questa deve essere ricalcolata d'ufficio. L'eventuale importo spettante ricalcolato è da concedersi dal mese in cui si è verificata la variazione fino alla scadenza della domanda. In caso di variazione del livello di non autosufficienza, l'importo della prestazione spettante in base al nuovo livello riconosciuto è concesso dal mese in cui viene erogato il nuovo importo dell'assegno di cura.

17. La Giunta provinciale può stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio relative alla prestazione di cui al presente articolo.»

#### Art. 2.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 dicembre 2021

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

22R00352

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
16 dicembre 2021, n. 38.

**Regolamento di esecuzione concernente le procedure di controllo amministrativo e di verifica contabile sui conti giudiziari resi dagli incaricati dei servizi di cassa e di economato della Provincia autonoma di Bolzano.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/Sez. gen. del 30 dicembre 2021)*

#### II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 14 dicembre 2021, n. 1078;

EMANA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

##### *Oggetto e ambito di applicazione*


1. Il presente regolamento disciplina, in esecuzione degli articoli 54, 54-bis, 55-bis e 66-quater della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, di seguito indicata come legge, le procedure di controllo amministrativo e verifica contabile sui conti giudiziari resi dagli incaricati dei servizi di cassa e di economato, dai dipendenti autorizzati ad effettuare pagamenti tramite conti correnti bancari e dall'incaricato del servizio di cassa ed economato per il funzionamento dell'ufficio di Bruxelles, in servizio presso la Provincia autonoma di Bolzano.

2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, anche alle procedure di verifica dei conti giudiziari di cui all'art. 40 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

#### Art. 2.

##### *Nomina degli incaricati delle gestioni e comunicazione all'anagrafe degli agenti contabili*

1. Alla nomina degli incaricati dei servizi di cassa e di economato provvede il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale Finanze, scegliendoli tra i/le dipendenti provinciali di ruolo inquadrati in una qualifica funzionale non inferiore alla sesta, ovvero tra dipendenti di altre pubbliche amministrazioni che, in relazione alle loro funzioni, operano in collegamento con la Provincia in specifiche competenze.



2. Per l'effettuazione dei pagamenti mediante la procedura di cui all'art. 54-*bis* della legge, il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale finanze incarica della gestione dell'apposito conto corrente bancario il direttore/la direttrice della struttura competente per il capitolo cui è imputata la spesa.

3. I dati identificativi dei soggetti incaricati ai sensi dei commi 1 e 2 sono comunicati, a cura della Ripartizione provinciale finanze, all'anagrafe di cui all'art. 138, comma 2, del Codice di giustizia contabile di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

#### Art. 3.

##### *Responsabilità degli incaricati delle gestioni*

1. I soggetti incaricati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 2 sono personalmente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, dei beni, delle somme ricevute in anticipazione o comunque, riscosse e della regolarità dei pagamenti eseguiti. Essi sono, altresì, tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dalle leggi civili per i depositari. Si applicano le disposizioni dell'art. 188 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

#### Art. 4.

##### *Vigilanza sugli incaricati delle gestioni*

1. I soggetti incaricati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 2 sono sottoposti alla vigilanza della Ripartizione provinciale finanze e alla giurisdizione della Corte dei conti. Essi sono, inoltre, assoggettati ai controlli, anche ispettivi, da parte del Collegio dei revisori dei conti della Provincia autonoma di Bolzano.

#### Art. 5.

##### *Presentazione del conto giudiziale e controllo di regolarità amministrativa*

1. I soggetti incaricati ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 2, entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque entro il termine di sessanta giorni dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale alla Ripartizione provinciale Finanze, munito del visto di cui al comma 2.

2. Il conto giudiziale, idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria del soggetto incaricato, è verificato dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale ove l'incaricato/incaricata presta servizio; il direttore/la direttrice, riscontrata la regolarità amministrativa, vi appone il relativo visto.

3. Gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della gestione sono tenuti presso la ripartizione provinciale di appartenenza del soggetto incaricato della gestione, a disposizione della Ripartizione provinciale Finanze, del Collegio dei revisori dei conti e della competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il tempo necessario ai fini dell'estinzione del giudizio di conto.

#### Art. 6.

##### *Verifica contabile sui conti giudiziali*

1. La Ripartizione provinciale Finanze svolge il controllo contabile sui conti giudiziali presentati ai sensi dell'art. 5, consistente nella verifica della concordanza delle risultanze dei conti giudiziali medesimi con le scritture contabili in possesso dell'amministrazione provinciale, tenuto conto degli esiti del controllo a campione sulla documentazione giustificativa della spesa.

2. Il controllo contabile sulla documentazione giustificativa della spesa è effettuato su un campione, scelto mediante estrazione a sorte, pari al dieci per cento delle operazioni di spesa effettuate nel corso dell'esercizio finanziario e, comunque, in numero non inferiore a cinque.

3. All'estrazione a sorte provvede, prima dell'avvio delle attività di verifica e di controllo contabile, una apposita commissione, composta dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Finanze, o da un suo delegato/ sua delegata, e da due dipendenti addetti agli uffici della medesima ripartizione.

4. Gli incaricati che hanno presentato il conto giudiziale trasmettono alla Ripartizione provinciale Finanze, per via telematica, copia della documentazione giustificativa delle operazioni estratte a sorte, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

5. Una volta verificata la sussistenza della documentazione giustificativa della spesa e la conformità alle scritture contabili in possesso dell'amministrazione provinciale, il direttore/la direttrice della Ripartizione provinciale Finanze, o suo delegato/sua delegata, qualora non abbia nulla da rilevare, dispone la parificazione del conto giudiziale presentato dal soggetto incaricato della gestione.

#### Art. 7.

##### *Relazione dell'organo di controllo interno sui conti giudiziali*


1. I conti giudiziali, espletata la fase di verifica contabile prevista dall'art. 6, sono trasmessi al Collegio dei revisori dei conti della Provincia autonoma di Bolzano, affinché questo, verificatane la regolarità amministrativa e contabile, predisponga la relazione prescritta dall'art. 139, comma 2, del Codice di giustizia contabile di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

2. Nella relazione di cui al comma 1, il Collegio dei revisori tiene conto anche degli esiti delle verifiche di cassa effettuate nel corso dell'esercizio sulle gestioni cui i conti giudiziali si riferiscono.

#### Art. 8.

##### *Deposito del conto giudiziale presso la competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti*

1. Entro trenta giorni dall'approvazione del Rendiconto generale della Provincia da parte del Consiglio provinciale, la Ripartizione provinciale Finanze deposita presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente i conti giudiziali muniti dell'attestazione di parifica, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 7.



2. Rimane salva la facoltà per la Ripartizione provinciale Finanze di riunire in uno o più conti riassuntivi i conti giudiziali di gestioni contabili della stessa specie.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 dicembre 2021

*Il Presidente della provincia:* KOMPATSCHER

**22R00353**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
22 dicembre 2021, n. 39.

**Modifiche del regolamento d'esecuzione relativo alle tariffe per l'acqua potabile.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/Sez. gen. del 30 dicembre 2021)*

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 21 dicembre 2021, n. 1110

EMANA  
il seguente regolamento:

##### Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 29, è così sostituito:

“2. L'importo del FNI è stimato come segue:

$$\text{FNIa} = 30\% \times (\text{IP}^{\text{a}}_{\text{exp}} - \text{FNIns})”$$

2. Nel comma 3 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 29, è soppresso l'ultimo periodo.

##### Art. 2.

##### *Abrogazione*

1. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 29, è abrogato.

##### Art. 3.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 dicembre 2021

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

**22R00354**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
23 dicembre 2021, n. 40.

**Regolamento per l'assegnazione di borse di studio alle o ai richiedenti che frequentano una formazione universitaria di terzo ciclo, un corso di specializzazione, un tirocinio formativo o professionale obbligatorio, un dottorato di ricerca (PhD) o uno studio di dottorato, oppure un corso universitario per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/Sez. gen. del 30 dicembre 2022)*

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 21 dicembre 2021, n. 1113.

EMANA  
il seguente regolamento:

##### Art. 1.

##### *Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti di accesso alle borse di studio assegnate mediante concorso bandito dalla Giunta provinciale, per formazioni di terzo ciclo o corsi di specializzazione, tirocini formativi o professionali obbligatori, dottorati di ricerca (PhD) o studi di dottorato, oppure corsi universitari per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento, nonché l'ammontare delle borse di studio e i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti e per l'assegnazione dei punteggi al fine della redazione delle graduatorie, ai sensi dell'articolo 19 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche.

##### Art. 2.

##### *Beneficiari*

1. Beneficiari delle borse di studio sono coloro che alla data di presentazione della domanda sono in possesso di tutti i requisiti previsti dagli articoli da 3 a 9 del presente regolamento.



## Art. 3.

*Cittadinanza e residenza*

1. Le persone che frequentano una formazione universitaria di terzo ciclo, un corso di specializzazione, un tirocinio formativo o professionale obbligatorio, un dottorato di ricerca (PhD) o uno studio di dottorato, oppure un corso universitario per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento in Alto Adige possono beneficiare delle borse di studio se sono:

a) cittadine o cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, oppure

b) cittadine o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, che hanno un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiata o rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE e di conseguenza sono equiparate o equiparati alle cittadine italiane e ai cittadini italiani, oppure

c) cittadine o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, che hanno un permesso di soggiorno ma non per soggiornanti di lungo periodo, e che al momento della presentazione della domanda e sino al termine fissato dal bando di concorso per la presentazione della stessa, hanno la residenza anagrafica in Alto Adige ininterrottamente da almeno un anno.

2. Le persone che frequentano una formazione di terzo ciclo o un corso di specializzazione, un tirocinio formativo o professionale obbligatorio, un dottorato di ricerca (PhD) o uno studio di dottorato, oppure un corso universitario per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento al di fuori della provincia di Bolzano possono partecipare al concorso indipendentemente dalla loro cittadinanza se al momento della presentazione della domanda e sino al termine fissato dal bando di concorso per la presentazione della stessa hanno la residenza anagrafica in Provincia di Bolzano ininterrottamente da almeno due anni.

3. Le persone che frequentano all'estero una formazione universitaria di terzo ciclo, un corso di specializzazione, un tirocinio di formazione o professionale obbligatorio, un dottorato di ricerca (PhD) o uno studio di dottorato, oppure la formazione universitaria per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento e sono inseriti nell'elenco dei cittadini italiani e cittadine italiane residenti all'estero (anagrafe «AIRE»), non hanno diritto alla borsa di studio. Tuttavia, se la studentessa o lo studente ha spostato la propria residenza all'estero per motivi di lavoro, trova applicazione la legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13 (Interventi a favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all'estero), in base alla quale la richiedente o il richiedente risulta essere un avente diritto.

## Art. 4.

*Natura della formazione*

1. Prima dell'inizio della formazione di cui al comma 2 di questo articolo, la o il richiedente deve aver ultimato uno studio universitario di almeno quattro anni che per-

mette di accedere a formazioni universitarie di terzo ciclo, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca (PhD) e studi di dottorato, oppure uno studio universitario di almeno tre anni che permette di accedere a tirocini di formazione o professionali obbligatori e corsi universitari per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento, e deve aver conseguito il grado accademico relativo al tipo di formazione.

2. Al momento della presentazione della domanda, le o i richiedenti devono essere iscritti a uno dei seguenti percorsi formativi:

a) formazione universitaria del terzo ciclo oppure corso di specializzazione (articolo 11 comma 2);

b) tirocinio di formazione o professionale obbligatorio (articolo 11 comma 3);

c) dottorato di ricerca (PhD) o studio di dottorato (articolo 11 comma 4);

d) formazione universitaria per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento (articolo 11 comma 5).

## Art. 5.

*Ulteriori presupposti*

1. Ai sensi dell'articolo 19 della legge provinciale 20 novembre 2004, n. 9, le formazioni universitarie di terzo ciclo, i corsi di specializzazione, i dottorati di ricerca (PhD) e gli studi di dottorato devono iniziare entro sei anni dall'ultimazione del primo corso universitario del secondo ciclo. Anche i tirocini di formazione o professionali obbligatori e i corsi universitari per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento devono iniziare entro sei anni dall'ultimazione del primo corso universitario del primo o del secondo ciclo.

2. La o il richiedente non può beneficiare più di una volta della presente borsa di studio per il medesimo tipo di formazione postuniversitaria e non deve avere già concluso una formazione dello stesso tipo di quella per cui chiede la borsa.

## Art. 6.

*Durata del corso di studio*

1. La borsa di studio può essere concessa per

a) la durata normale prevista per la formazione di terzo ciclo o per il corso di specializzazione;

b) l'intera durata del tirocinio formativo o professionale obbligatorio;

c) per la durata normale prevista per gli studi di dottorato o per i dottorati di ricerca (PhD) più un ulteriore anno;

d) la durata normale prevista per i corsi universitari per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento.



## Art. 7.

*Merito di studio*

1. Per poter beneficiare di una borsa di studio, le o i richiedenti devono avere conseguito il merito di studio minimo (espresso in crediti formativi europei ECTS, *European Credit Transfer System*, di seguito crediti ECTS) oppure la durata minima stabilita annualmente nel bando di concorso.

2. Nel bando di concorso è altresì stabilito annualmente il merito di studio minimo o la durata minima che deve essere conseguita dalla richiedente o dal richiedente durante il periodo di riferimento per il quale è stata assegnata la borsa di studio, al fine di poter mantenere tale beneficio. In caso di mancato conseguimento del suddetto merito o della durata minima, l'importo totale della borsa di studio deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione.

3. Se il merito di studio non viene conseguito nella misura indicata nella domanda, oppure se la formazione dura meno a lungo di quanto indicato nella domanda, la beneficiaria o il beneficiario della borsa di studio deve restituire l'importo della differenza, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione della borsa di studio stessa.

## Art. 8.

*Formazione a distanza a causa di una emergenza sanitaria*

Tutti i percorsi formativi di cui al presente regolamento, che hanno luogo durante una proclamata emergenza sanitaria, possono essere parzialmente assolti anche con formazione a distanza.

## Art. 9.

*Situazione economica*

1. L'assegnazione delle borse di studio è una prestazione di primo livello, per la quale si considerano i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, nonché il valore della situazione economica del nucleo stesso (VSE), di cui all'articolo 8 del citato decreto, e successive modifiche.

2. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica del nucleo familiare si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche.

3. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica si considera l'anno solare che precede l'anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio.

## Art. 10.

*Cumulabilità*

1. Le borse di studio di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altre prestazioni economiche concesse per lo stesso periodo e per la stessa formazione post-universitaria da altre istituzioni o enti pubblici o da istituzioni o enti privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche.

2. Nel caso in cui a una o un richiedente venga concessa, per lo stesso anno accademico per il quale le o gli è stata assegnata una borsa di studio di cui al presente regolamento, un'ulteriore prestazione economica di cui al comma 1, l'interessata o l'interessato deve scegliere la prestazione economica di cui intende beneficiare e rinunciare alle altre prestazioni eventualmente concesse.

3. In deroga ai commi 1 e 2, le borse di studio di cui al presente regolamento possono essere cumulate con:

a) le borse di studio percepite per la partecipazione a programmi di interscambio e costituenti un'indennità di mobilità (p.es. borsa di studio Erasmus, accordi bilaterali, eccetto borse di studio Erasmus Mundus);

b) le borse di studio assegnate per meriti particolari, per le quali la situazione economica della beneficiaria o del beneficiario non è rilevante;

c) i benefici a favore di richiedenti con disabilità;

d) le borse di studio straordinarie assegnate a causa di una proclamata emergenza sanitaria.

## Art. 11.

*Ammontare*

1. L'ammontare delle borse di studio di cui al presente regolamento è determinato in base ai criteri di cui al presente articolo. Tutti i casi sono riportati nelle tabelle di cui all'allegato A.

2. Formazioni universitarie del terzo ciclo oppure corsi di specializzazione

2.1. L'ammontare delle borse di studio viene determinato come segue:


Numero crediti ECTS	Numero ore lavorative	Importo in euro
30 - 36	750 - 900	5.000,00
37 - 43	901 - 1.050	6.000,00
44 - 50	1.051 - 1.200	7.000,00
51 e più	1.201 e più	8.000,00

2.2. In caso di formazioni universitarie del terzo ciclo oppure corsi di specializzazione che prevedono una frequenza inferiore a tre giorni alla settimana o a dieci giorni al mese, gli importi indicati vengono ridotti del 25%.

2.3. Per le formazioni universitarie del terzo ciclo e per i corsi di specializzazione che vengono offerti in modalità a distanza, l'ammontare della borsa di studio viene fissato in euro 2.000,00.

2.4. In base al VSE, l'ammontare di cui al punto 2.1 o 2.2 viene ridotto come segue:

VSE	Riduzione
bis/fino a 2,00	0%
da 2,01 a 3,00	- 20%
da 3,01 a 4,00	- 40%
da 4,01 a 6,00	- 60%



2.5 Per ogni componente del nucleo familiare (compreso la o il richiedente) che, nell'anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio, alloggia fuori famiglia per motivi di studio per almeno 150 giorni, le soglie del VSE di cui al comma 2 sono aumentate di 0,5 punti.

2.6 Se per la frequenza della formazione universitaria, la richiedente o il richiedente versa delle tasse universitarie, l'ammontare della borsa di studio viene aumentato come segue:

Tasse universitarie in euro	Aumento della borsa di studio
0,00 - 1.000,00	0%
1.000,01 - 3.000,00	+ 20%
3.000,01 - 5.000,00	+ 40 %
oltre 5.000,00	+ 60%

### 3. Tirocini di formazione o professionali obbligatori

3.1 L'ammontare delle borse di studio viene determinato come segue:

Durata	Ammontare della borsa di studio in euro
90 - 119 giorni	2.000,00
120 - 149 giorni	2.500,00
150 - 179 giorni	3.000,00
180 - 209 giorni	3.500,00
210 - 239 giorni	4.000,00
240 - 269 giorni	4.500,00
270 - 299 giorni	5.000,00
300 - 329 giorni	5.500,00
330 - 365 giorni	6.000,00

3.2 In base al VSE, l'ammontare di cui al punto 3.1 viene ridotto come segue:

VSE	Riduzione
bis / fino a 2,00	0%
da 2,01 a 3,00	- 20%
da 3,01 a 4,00	- 40%

3.3 Per ogni componente del nucleo familiare (compreso la o il richiedente) che, nell'anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio, alloggia fuori famiglia per motivi di studio per almeno 150 giorni, le soglie del VSE di cui al comma 2 sono aumentate di 0,5 punti.

3.4 Se la richiedente o il richiedente, nel periodo per il quale viene richiesta la borsa di studio, percepisce un compenso oppure una retribuzione per il tirocinio, l'ammontare della borsa di studio viene ridotto come segue:

Compenso (importo lordo)	Riduzione
più del 30% della borsa di studio	- 30%
più del 60% della borsa di studio	- 50%
più dell'80% della borsa di studio	- 70%

3.5 Se la richiedente o il richiedente, nel periodo per il quale viene richiesta la borsa di studio, percepisce un compenso per il tirocinio oppure una retribuzione superiore ad euro 1.300,00 lordi mensili, non viene concessa alcuna borsa di studio.

3.6 Se la tirocinante o il tirocinante svolge il tirocinio come libero professionista ed emette quindi fattura per tale attività deve dichiarare anche tali entrate.

### 4. Dottorati di ricerca (PHD) o studi di dottorato

4.1. L'ammontare delle borse di studio viene determinato come segue:


Durata	Ammontare della borsa di studio in euro
180 - 209 giorni	6.000,00
210 - 239 giorni	6.500,00
240 - 269 giorni	7.000,00
270 - 299 giorni	7.500,00
300 - 365 giorni	9.000,00

4.2. Per ogni componente del nucleo familiare (compreso la o il richiedente) che, nell'anno accademico per il quale viene richiesta la borsa di studio, alloggia fuori famiglia per motivi di studio per almeno 150 giorni, le soglie del VSE di cui al comma 2 sono aumentate di 0,5 punti.

4.3 Per i dottorati di ricerca o studi di dottorato che vengono offerti in modalità a distanza, l'ammontare della borsa di studio viene fissato in euro 4.000,00.

4.4 In base al VSE, l'ammontare di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 viene ridotto come segue:

VSE	Riduzione
fino a 2,00	0%
da 2,01 a 3,00	- 10%
da 3,01 a 4,00	- 20%
da 4,01 a 6,00	- 30%



4.5 Se la richiedente o il richiedente, nel periodo per il quale ha richiesto una borsa di studio percepisce uno stipendio come collaboratrice scientifica o di progetto o collaboratore scientifico o di progetto nell'ambito della sua attività di ricerca nel quadro del dottorato, l'ammontare della borsa di studio viene ridotto come segue:

Compenso (importo lordo)	Riduzione
più del 30% della borsa di studio	- 30%
più del 60% della borsa di studio	- 50%
più dell'80% della borsa di studio	- 70%

4.6 Se la richiedente o il richiedente, nel periodo per il quale ha richiesto una borsa di studio, percepisce uno stipendio come collaboratrice scientifica o di progetto o come collaboratore scientifico o di progetto ai sensi del punto 4.5, superiore a euro 1.500,00 lordi mensili, non viene concessa alcuna borsa di studio.

4.7 Se per la frequenza del PhD o degli studi di dottorato, la richiedente o il richiedente deve versare delle tasse universitarie, l'ammontare della borsa di studio viene aumentato come segue:

Tasse universitarie in euro	Aumento della borsa di studio
0,00 fino a 1.000,00	0 %
1.000,01 fino a 3.000,00	+ 20%
3.000,01 fino a 5.000,00	+ 40%
oltre 5.000,00	+ 60%

5. Corsi universitari per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento

5.1 L'ammontare della borsa di studio per i seguenti corsi è fissato in euro 3.500,00:

a) corso universitario di formazione per docenti di sostegno didattico;

b) corso di specializzazione per il sostegno alle alunne e agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado;

c) corso universitario «tedesco come lingua straniera / tedesco come seconda lingua».

5.2 L'ammontare della borsa di studio per il corso di formazione per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie e superiori tedesche e ladine è fissato in euro 1.000,00.

5.3 In base al VSE, l'importo di cui ai punti 5.1 e 5.2 viene ridotto come segue:

VSE	Riduzione
fino a 2,00	0%
da 2,01 a 3,00	- 20%
da 3,01 a 4,00	- 40%
da 4,01 a 6,00	- 60%

5.4 Se per la frequenza del corso universitario, la richiedente o il richiedente versa delle tasse universitarie, l'ammontare della borsa di studio viene aumentato come segue:

Tasse universitarie in euro	Aumento della borsa di studio
0,00 fino a 1.000,00	0 %
1.000,01 / fino a 1.500,00	+ 30%
1.500,01 fino a 2.500,00	+ 50%
oltre 2.500,00	+ 60%

## Art. 12.

### *Importo totale, assegnazione e liquidazione*

1. La Direttrice o il Direttore della Ripartizione Diritto allo studio stabilisce nel bando di concorso l'importo complessivamente disponibile per le borse di studio.


2. Qualora l'importo di cui al comma 1 non fosse sufficiente a garantire l'assegnazione delle borse di studio a tutti gli aventi diritto, è redatta una graduatoria in base ai criteri di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. A seconda del VSE del nucleo familiare, determinato tenendo conto delle soglie del VSE, eventualmente aumentate ai sensi dell'articolo 11, sono assegnati i seguenti punti fino a un massimo di 60 punti:

VSE			Punti
0,00	fino a	0,85	60
0,86	fino a	1,71	50
1,72	fino a	2,57	40
2,58	fino a	3,43	30
3,44	fino a	4,29	20
4,30	fino a	5,15	10
5,16	fino a	6,00	5
oltre 6,00			0

4. Valutazione del numero di crediti ECTS o della durata della formazione: a) formazione universitaria del terzo ciclo oppure corso di specializzazione:

Crediti ECTS	Punti
0 - 30	0
31 - 38	3
39 - 46	6
47 - 54	9
55 - 60 o oltre	12



b) tirocinio di formazione o professionale obbligatorio:

Durata	Punti
0 - 120 giorni	0
121 - 180 giorni	3
181 - 240 giorni	6
241 - 300 giorni	9
301 - 365 giorni	12

c) dottorato di ricerca (PhD) o studi di dottorato:

Durata	Punti
0 - 180 giorni	0
181 - 220 giorni	3
221 - 269 giorni	6
270 - 299 giorni	9
300 - 365 giorni	12

d) formazione universitaria per il conseguimento di un'abilitazione all'insegnamento:

Crediti ECTS	Punti
0 - 30	0
31 - 38	3
39 - 46	6
47 - 54	9
55 - 60 o oltre	12

5. In caso di parità di punteggio assegnato ai sensi dei commi 3 e 4, la precedenza è data, alle e ai richiedenti nel seguente ordine:

a) a coloro che hanno ottenuto il punteggio più alto nella valutazione dei crediti ECTS ovvero nella durata della formazione;

b) a coloro il cui nucleo familiare ha il VSE più basso;

c) a chi ha presentato prima la domanda per la borsa di studio in ordine cronologico.

6. Le borse di studio sono liquidate in un'unica soluzione su un conto corrente bancario intestato alla o al richiedente.

#### Art. 13.

##### *Controlli e sanzioni*

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'Amministrazione provinciale esegue dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni su almeno il sei per cento delle domande ammesse al concorso.

2. Le domande da controllare vengono individuate tramite sorteggio avvalendosi di un apposito programma informatico.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l'ufficio provinciale competente può disporre ulteriori verifiche qualora le reputi necessarie.

4. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o l'omissione di informazioni necessarie, la beneficiaria o il beneficiario perde il diritto ai vantaggi economici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della predetta violazione ai sensi dell'articolo 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e deve restituire la borsa di studio oltre agli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

5. Fatte salve eventuali conseguenze penali, in tali casi sono altresì irrogate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

#### Art. 14.

##### *Protezione dei dati personali*

1. Gli interventi di cui al presente regolamento comportano il trattamento dei seguenti dati personali, appartenenti alle categorie di interessati di seguito specificate:

a) dati personali comuni:


1) dati identificativi e anagrafici della studentessa o dello studente richiedente la borsa di studio universitaria, di soggetti minorenni a loro carico e di altri componenti del nucleo familiare di base;

2) dati relativi alla situazione economica della studentessa o dello studente e dei componenti del nucleo familiare di base;

b) categorie particolari di dati:

1) dati idonei a rivelare lo stato di salute delle studentesse e degli studenti beneficiari della borsa di studio e di soggetti terzi non autosufficienti;

2) dati idonei a rivelare la situazione di disagio economico-sociale delle studentesse e degli studenti o del loro nucleo familiare di base;



3) informazioni relative al permesso di soggiorno o riferite allo status di rifugiata o rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE, in quanto idonee a rivelare dati relativi alla salute, l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o dati relativi a condanne penali e reati delle studentesse e degli studenti richiedenti la borsa di studio universitaria.

2. Il trattamento dei dati personali comuni di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo è lecito per l'Amministrazione provinciale nel perseguimento delle finalità di pubblico interesse di promozione del diritto allo studio universitario ai sensi degli articoli 1 e 19 della legge provinciale del 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche. Il trattamento delle categorie particolari di dati di cui al comma 1, lettera *b*), del presente articolo è consentito per le attività di assegnazione e liquidazione delle borse di studio nonché di controllo dei presupposti per la concessione delle stesse e nel perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lett *g*), del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in combinato disposto con l'articolo 2-sexies, comma 2, lettere *l*), *m*), e *bb*), e con l'articolo 2-octies, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.

3. La raccolta dei dati avviene direttamente presso l'interessato. Le certificazioni di riconoscimento dell'invalità e le valutazioni di non autosufficienza sono presentate dal richiedente prive di diagnosi.

4. I dati oggetto del trattamento possono essere comunicati a università o ad altre amministrazioni pubbliche o enti nell'ambito dello svolgimento delle attività di controllo di cui all'Art. 13 del presente regolamento.

5. Il trattamento dei dati viene effettuato nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere *b*) e *c*), del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in sede di acquisizione della documentazione contenente i requisiti il cui accertamento è indispensabile per l'erogazione della borsa di studio ai sensi degli articoli da 2 a 9 del presente regolamento e in sede di controllo ai sensi dell'articolo 13 del regolamento stesso, anche avvalendosi di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurano la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.)

6. L'Amministrazione provinciale, in qualità di titolare del trattamento, adotta misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un adeguato livello di sicurezza, avendo riguardo al contesto, alle specifiche finalità del trattamento, alla tipologia dei dati personali trattati, alle categorie di interessati, come anche al rischio di varia probabilità e gravità per i diritti degli interessati.

7. I dati personali sono trattati in modo corretto e trasparente e non possono essere utilizzati per finalità diverse o comunque incompatibili con le finalità per cui sono stati raccolti o richiesti, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima per soli fini statistici o di ricerca.

8. I dati oggetto del trattamento sono conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità per cui sono trattati, fatti salvi i termini fissati dalla legge per la conservazione documentale.

9. Il trattamento non è basato su un processo decisionale automatizzato.

Art. 15.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e trova applicazione per le domande di borsa di studio presentate a partire dal 15 gennaio 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 23 dicembre 2021

*Il Presidente della provincia: KOMPATSCHER*  
(*Omissis*).

22R00355

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2022, n. 9.

**Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 233 del 29 luglio 2021*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA


la seguente legge:  
(*Omissis*).

TITOLO I

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa in linea con gli obiettivi indicati nel Documento di economia e finanza regionale (DEFER per il 2022) ed in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2022-2024.



*Capo I*

ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

*Sezione I*

TURISMO

## Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 4 del 2016*

1. L'art. 3 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promozione commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale interventi per la promozione e la commercializzazione turistica), è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Funzioni delle Destinazioni turistiche e del territorio turistico Bologna-Modena*). — 1. Alle Destinazioni turistiche e al territorio turistico Bologna-Modena, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 12 e 12 bis, è conferito l'esercizio delle funzioni e delle attività amministrative relative:

a) all'organizzazione della promo-commercializzazione turistica, in particolare attraverso la realizzazione dei Programmi di attività di cui all'art. 6;

b) al coordinamento delle attività di informazione e accoglienza turistica, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 13.

2. Le Destinazioni turistiche e il territorio turistico Bologna-Modena svolgono le attività amministrative connesse all'erogazione dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera a) e in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 12 e 12-bis.».

## Art. 3.

*Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 4 del 2016*

1. L'art. 6 della legge regionale n. 4 del 2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Programmi di attività delle Destinazioni turistiche e del territorio turistico Bologna-Modena*). — 1. In coerenza con quanto stabilito dall'art. 12 bis, le Destinazioni turistiche e il territorio turistico Bologna-Modena, sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale e anche al fine di implementare il sistema dei finanziamenti previsti dall'art. 7, approvano la proposta dei Programmi di attività comprensivi dei:

a) Progetti di marketing e promozione turistica in particolare per il mercato italiano;

b) Programmi turistici di promozione locale.

2. I Progetti di marketing e promozione turistica costituiscono il Programma di promo-commercializzazione turistica per la valorizzazione dell'attrattività e dell'economia delle Destinazioni turistiche e del territorio turistico Bologna-Modena.

3. Il Programma turistico di promozione locale è articolato in ambiti di attività e in particolare comprende:

a) i servizi turistici di base dei comuni e delle unioni di comuni relativi all'accoglienza, all'animazione e all'intrattenimento turistico;

b) le iniziative di promozione turistica d'interesse locale.

4. I programmi di attività delle Destinazioni turistiche e del territorio turistico Bologna-Modena sono approvati dalla Giunta regionale.

5. Ciascun Programma turistico di promozione locale indica i singoli progetti, anche di scala sovracomunale, ammissibili a contributo ed in particolare quelli presentati dai comuni e dalle unioni di comuni, da loro società e organismi operativi, da enti pubblici, nonché quelli presentati da Pro Loco, Gruppi di azione locale (GAL), Strade dei vini e dei sapori ed associazioni del volontariato.

6. Le spese per la promozione, valorizzazione e promo-commercializzazione effettuate a favore delle Destinazioni turistiche e del territorio turistico Bologna-Modena non hanno natura di spese di rappresentanza o di relazioni pubbliche.».

## Art. 4.

*Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 4 del 2016*

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 4 del 2016 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione provvede:

a) all'attuazione dei progetti di marketing e di digitalizzazione della promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali, e dei progetti tematici trasversali di cui all'art. 10, comma 4, da parte di APT Servizi;

b) al finanziamento dei Programmi di attività delle Destinazioni turistiche e del territorio turistico Bologna-Modena di cui all'art. 6;

c) al finanziamento delle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale;

d) alle spese dei comuni, delle loro unioni, delle Destinazioni turistiche, del territorio turistico Bologna-Modena tenuto conto di quanto previsto al successivo art. 12 bis, inseriti nella rete digitale integrata di servizi d'informazione turistica d'interesse regionale di cui all'art. 13.».


2. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 4 del 2016 è abrogato.

## Art. 5.

*Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 4 del 2016*

1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 4 del 2016, è sostituita dalla seguente:

«f) da rappresentanti delle Destinazioni turistiche e del territorio turistico Bologna-Modena».



2. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 4 del 2016 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare, stabilisce la composizione, le modalità di funzionamento della Cabina di regia e, in particolare, le procedure, i criteri, le modalità di designazione dei membri della Cabina di regia, nonché il numero dei rappresentanti previsti dal comma 1, lettere e), f), g) e h).».

#### Art. 6.

*Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 4 del 2016*

1. L'art. 13 della legge regionale n. 4 del 2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Servizi di accoglienza e di informazione turistica*). — 1. La Regione contribuisce alla gestione da parte dei comuni e delle unioni di comuni dei servizi di accoglienza turistica di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), attraverso i Programmi turistici di promozione locale e attraverso la realizzazione di strumenti informatici e dei necessari processi di digitalizzazione.

2. I comuni e le unioni di comuni, le Destinazioni turistiche, il territorio turistico Bologna-Modena possono essere inseriti nella rete digitale integrata di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), ed essere ammessi ai finanziamenti regionali ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d).

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità organizzative del sistema regionale dei Servizi di accoglienza e di informazione turistica individuando, nell'ambito del medesimo sistema e delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, le funzioni delle Destinazioni turistiche e del territorio turistico Bologna-Modena.

4. I comuni e le unioni di comuni possono altresì affidare la gestione di servizi di cui ai commi 1 e 2 in concessione a soggetti pubblici o privati che assicurino il rispetto degli standard definiti dalla Giunta regionale.».

#### Sezione II

##### COMMERCIO E TUTELA DEI CONSUMATORI

#### Art. 7.

##### *Osservatorio regionale del commercio*

1. Il Comitato tecnico dell'Osservatorio regionale del commercio, nominato ai sensi del comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), cessa di svolgere la propria funzione e i componenti dello stesso decadono dall'incarico.

2. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 14 del 1999 è sostituito dal seguente:

«3. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite dalla Giunta regionale.».

#### Art. 8.

*Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 4 del 2017*

1. L'art. 12 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)) è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Misure per l'educazione ai consumi*). — 1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti, concede contributi alle associazioni dei consumatori ed utenti iscritte al Registro di cui all'art. 2, per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nelle finalità di cui all'art. 1, per l'informazione e l'educazione al consumo consapevole, anche finalizzate ad un uso informato degli strumenti finanziari e alla gestione responsabile del denaro e del risparmio, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, ivi compresa la conciliazione, nonché per l'assistenza fornita attraverso i propri sportelli sul territorio.

2. Le modalità ed i termini per la concessione dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle priorità di intervento e dei criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare individuati nel Piano di attività biennale di cui all'art. 11.».

#### Sezione III

##### ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

#### Art. 9.

*Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 12 del 2020*

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021) dopo la parola: «razionalizzazione» sono inserite le seguenti: «e internazionalizzazione».

#### Capo II

##### DISCIPLINA DELLA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

#### Art. 10.

*Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 8 del 1994*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è aggiunto il seguente:

«3 ter. Non sono in ogni caso indennizzabili tramite il fondo regionale i danni o gli interventi di prevenzione relativi a specie cacciabili in zone in cui è consentita la caccia.».



*Capo III*

## TRIBUTI

## Art. 11.

*Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 15 del 2012*

1. Il comma 10 dell'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) è sostituito dal seguente:

«10. I veicoli intestati presso il Pubblico registro automobilistico (P.R.A.), ai sensi dell'art. 5, comma 32° del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), alla Regione ed all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, nonché quelli utilizzati dai medesimi Enti, ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.»

*Capo IV*

## DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI

## Art. 12.

*Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 5 del 2022*

1. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 27 maggio 2022, n. 5 (Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente), le parole: «Per l'esercizio 2024 e gli esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli esercizi successivi al 2024».

## Art. 13.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 luglio 2022

BONACCINI

(*Omissis*).

22R00356

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2022, n. 10.

**Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2022-2024.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 234 del 29 luglio 2021*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

*Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale*

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2022, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2022, sono rappresentate nell'allegato 1 alla presente legge.

Art. 2.

*Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto*

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021 il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 521.301.962,74.

Art. 3.

*Fondo di cassa*

1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2022 è determinato in euro 1.663.114.096,49 in conformità con quanto disposto dall'art. 8 della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021.

Art. 4.

*Stato di previsione delle entrate e delle spese*

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2022 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 231.730.686,63 quanto alla previsione di competenza e di euro 412.555.392,44, quanto alla previsione di cassa.



2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2023 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 51.890.782,39, quanto alla previsione di competenza.

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2024 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 48.656.670,14, quanto alla previsione di competenza.

#### Art. 5.

##### *Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti*

1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2022-2024) è ridotta di euro 106.564.926,98.

#### Art. 6.

##### *Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti*

1. Per l'attuazione del programma regionale degli investimenti previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 21 del 2021, il ricorso all'indebitamento è rideterminato in euro 82.451.963,11 con un aumento di euro 2.685.488,42 nel 2022, in euro 77.819.666,27 con un aumento di euro 527.034,69 nel 2023 e in 119.359.921,05 con un aumento di 59.921,05 nel 2024.

#### Art. 7.

##### *Allegati all'assestamento e prima variazione al bilancio*

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) tabella 1 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

c) tabella 2 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);

e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 6);

f) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

g) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);

h) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 9);

i) nota integrativa all'assestamento e prima variazione generale del bilancio 2022-2024 (allegato 10);

j) le variazioni all'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 11);

k) le variazioni all'elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2022-2024 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 12);

l) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);

m) variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere (allegato 14).

#### Art. 8.

##### *Modifica della legge regionale n. 14 del 2021*


1. L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 21 ottobre 2021, n. 14 (Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell'ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021) è ridotta di euro 660.000,00.

2. L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 14 del 2021 è aumentata di euro 328.000,00.

#### Art. 9.

##### *Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifica della legge regionale n. 20 del 2021*

1. Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, di cui all'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 - Legge di stabilità regionale 2022), sono apportate le modifiche di cui alla tabella A - Variazioni, allegata alla presente legge.



## Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 luglio 2022

BONACCINI

(*Omissis*).

22R00357

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2021, n. 11.

**Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2022. Altri interventi di adeguamento normativo.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 237 del 3 agosto 2022*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI. ABRGAZIONI DI LEGGI E SINGOLE  
DISPOSIZIONI REGIONALI

## Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal «Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (*Regulatory Fitness and Performance Programme - REFIT*)», di cui alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea» COM (2012)746, mediante l'abrogazione espressa di leggi e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.

2. Con la presente legge sono altresì dettate disposizioni di adeguamento normativo in materia di sviluppo economico e cultura.

## Art. 2.

*Abrogazioni*

1. Sono o rimangono abrogate le leggi e le disposizioni legislative di cui all'allegato A.

2. Le leggi e le disposizioni legislative di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni legislative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto, restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

*Capo II*

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

## Art. 3.

*Modifiche all'art. 8 della legge regionale  
n. 12 del 2003*

1. Al comma 3-*bis* dell'art. 8 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), le parole: «ASTER di cui all'art. 11 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico)» sono sostituite dalle seguenti: «ART-ER di cui all'art. 4 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1 (Razionalizzazione delle società *in house* della Regione Emilia-Romagna)».

2. Dopo il comma 3-*ter* dell'art. 8 della legge regionale n. 12 del 2003, è aggiunto il seguente:

«3-*quater*. La Regione sostiene altresì progetti di formazione alla ricerca per rafforzare le competenze nel campo delle politiche e del diritto dell'Unione europea e del loro impatto sulle politiche regionali. A tal fine finanzia annualmente all'Università degli studi di Bologna una borsa di dottorato di ricerca intitolata alla memoria del primo Presidente della Regione Emilia-Romagna Guido Fantì.».



## Art. 4.

*Modifica all'art. 26 della legge regionale  
n. 17 del 2004*

1. Nel secondo e ultimo periodo del comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione), le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse.

## Art. 5.

*Modifiche all'art. 20 della legge regionale  
n. 11 del 2013*

1. Al comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea), le parole: «per ogni gruppo che conti almeno tre componenti di un'unità di personale per ogni consigliere che ricopre la funzione di Presidente della Giunta e Presidente dell'Assemblea legislativa, nonché per ogni consigliere che ricopre funzioni alle quali è assegnato un ufficio di supporto (Presidenti di commissione e componenti dell'ufficio di presidenza) e per ogni consigliere che ricopre la carica di assessore regionale o sottosegretario» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi del comma 5, nel caso in cui un componente del gruppo ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell'Assemblea legislativa, Presidente di commissione, componente dell'ufficio di presidenza, assessore regionale o sottosegretario».

2. Al comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 11 del 2013, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) il termine «65» è sostituito con il termine «80» ed il termine «50» è sostituito con il termine «65»;

b) alla lettera b) il termine «45» è sostituito con il termine «65» ed il termine «35» è sostituito con il termine «45»;

c) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) per i gruppi composti da tre a nove consiglieri, dell'80 per cento del *budget* spettante allo stesso gruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui nessuno dei componenti ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell'Assemblea legislativa, Presidente di commissione, componente dell'ufficio di presidenza, assessore regionale o sottosegretario e del 70 per cento del *budget* spettante allo stesso gruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui almeno un componente rivesta tali cariche;

b-ter) per i gruppi composti da dieci o più consiglieri, del 25 per cento del *budget* spettante allo stesso gruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui nessuno dei componenti ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presi-

dente dell'Assemblea legislativa, Presidente di commissione, componente dell'ufficio di presidenza, assessore regionale o sottosegretario e del 15 per cento del *budget* spettante allo stesso gruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui almeno un componente rivesta tali cariche.».

## Art. 6.

*Modifiche all'art. 13 della legge regionale  
n. 15 del 2013*

1. Al comma 1-bis dell'art. 13 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), le parole: «conservativa pesante» sono soppresse.

2. Alla fine del punto a) della lettera f) dell'allegato alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15, dopo le parole: «n. 42» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del medesimo decreto legislativo».

## Art. 7.


*Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale  
n. 14 del 2014*

1. L'art. 8 della legge regionale 18 luglio del 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Semplificazione urbanistica e misure per ridurre il consumo del suolo nella localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi*). — 1. I nuovi insediamenti produttivi oggetto dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo sono localizzati nel territorio urbanizzato, in aree produttive o ecologicamente attrezzate, non completamente attuate, dismesse o in corso di dismissione, secondo la disciplina e la pianificazione urbanistica e territoriale vigente. In tali casi gli insediamenti sono realizzati attraverso gli interventi di riuso e rigenerazione urbana di cui all'art. 7, comma 4, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 7, comma 4, della presente legge, con esonero dal pagamento del contributo di costruzione e con la possibilità di applicazione della disciplina prevista per i permessi di costruire in deroga di cui all'art. 20 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).

2. Qualora la pianificazione urbanistica non individui aree del territorio urbanizzato sufficienti o idonee rispetto all'intervento da realizzare, l'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo può prevedere la localizzazione dell'insediamento in aree del territorio non urbanizzato, nel rispetto della legge regionale n. 24 del 2017 e delle seguenti ulteriori disposizioni:

a) nelle aree classificate dalla pianificazione territoriale o urbanistica come ambiti agricoli di rilievo paesaggistico o come ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva agricola, deve essere data dimostrazione della non sussistenza di alternative negli ambiti del territorio rurale adiacenti agli ambiti del territorio urbanizzato di cui al comma 1;



b) per la realizzazione degli insediamenti trova applicazione il procedimento di accordo di programma in variante di cui agli articoli 59 e 60 della legge regionale n. 24 del 2017 i cui termini sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di trenta giorni, di cui all'art. 60, comma 7, ultimo periodo, e senza utilizzo di titolo abilitativo edilizio, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013;

c) l'accordo di programma disciplina, tra l'altro, il completo reperimento da parte dei soggetti interessati delle dotazioni territoriali necessarie e lo scomputo dal contributo di costruzione secondo la disciplina regionale vigente.

3. In via transitoria, nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla legge regionale n. 24 del 2017, gli insediamenti produttivi aggiudicatari di contributi assegnati sulla base di bandi emanati entro il 1° gennaio 2022 ai sensi della presente legge continuano a beneficiare, fino alla loro completa realizzazione, della riduzione della metà del contributo di costruzione e della possibilità per il comune di prevedere ulteriori riduzioni, per la loro localizzazione in aree classificate dagli strumenti urbanistici vigenti alla stessa data come ambiti specializzati per attività produttive.».

#### Art. 8.

##### *Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 13 del 2018*

1. Al comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 30 luglio 2018, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)) le parole: «la Giunta regionale effettua la prima ricognizione delle strutture di polizia locale al 31 dicembre 2021.» sono sostituite dalle seguenti: «la Giunta regionale effettua la prima ricognizione delle strutture di polizia locale al 31 dicembre 2022.».

#### Art. 9.

##### *Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 24 del 2018*

1. Al comma 3 dell'art. 26 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 24 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019) le parole: «dell'art. 8 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)».

#### Art. 10.

##### *Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 14 del 2021*

1. All'art. 15 della legge regionale 21 ottobre 2021, n. 14 (Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell'ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021), la parola: «idonee» è sostituita dalla seguente: «ammissibili».

#### Art. 11.

##### *Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 1 del 2022*

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 1 (Norme in materia di agricoltura sociale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «della presente legge» viene aggiunta la locuzione: «, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2022 e in euro 25.000,00 per l'esercizio 2023,»;

b) le parole: «del bilancio di previsione 2021-2023» sono sostituite dalle seguenti: «del bilancio di previsione 2022-2024».

2. Al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 1 del 2022, la locuzione: «Per gli esercizi successivi al 2023» è sostituita dalla seguente: «Per l'esercizio 2024 e gli esercizi successivi».

#### Capo III

##### PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

#### Art. 12.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2018*

1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3), è aggiunta la seguente:

«b-bis) la realizzazione di processi partecipativi in merito alla iniziative finalizzate alla transizione ecologica.».

#### Capo IV

##### CULTURA

#### Art. 13.

##### *Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 18 del 2000*

1. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) è soppresso.

2. Alla lettera b) del comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 18 del 2000, le parole: «dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 148 del decreto legislativo n. 112/1998 ad esclusione degli istituti culturali» sono soppresse.

#### Art. 14.

##### *Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 18 del 2000*

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 18 del 2000, le parole: «alla lettera a) dell'art. 148 del decreto legislativo n. 112/1998», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)».



2. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 18 del 2000, le parole: «, valutati gli orientamenti della Commissione di cui all' art. 154 del decreto legislativo n. 112/1998» sono soppresse.

Art. 15.

*Modifiche all'art. 10 della legge regionale  
n. 18 del 2000*

1. L'art. 10 della legge regionale n. 18 del 2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Obiettivi qualità*). — 1. La Regione, al fine di incrementare la fruizione dei beni culturali e di garantire la migliore qualità dei servizi di conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, in collaborazione coi soggetti interessati e con le organizzazioni professionali, individua i livelli minimi uniformi di qualità di servizio e di professionalità degli addetti.

2. Tali livelli minimi uniformi di qualità sono definiti secondo la natura, la dimensione, la localizzazione e l'eventuale organizzazione in sistema degli istituti considerati e valgono anche per i soggetti convenzionati ai sensi del comma 3 dell'art. 6 e nei casi di affidamento di particolari servizi alle organizzazioni del volontariato, da impegnare comunque in servizi aggiuntivi rispetto a quelli assicurati dall'ordinaria gestione degli istituti culturali.

3. I livelli minimi uniformi di qualità si applicano anche in caso di affidamento all'esterno di funzioni e servizi propri degli istituti culturali e dei loro sistemi.

4. La Regione recepisce i livelli minimi uniformi definiti a livello nazionale previa intesa in Conferenza unificata. In mancanza di questi fa riferimento, per l'elaborazione dei livelli minimi uniformi di qualità, rispettivamente alle raccomandazioni dell'*International Federation of Library Association* (IFLA) per i servizi bibliotecari, del *Conseil International des Archives* (CIA) per i servizi archivistici e al codice dell'*International Council of Museum* (ICOM) per quelli museali.

5. Il rispetto dei livelli minimi uniformi di qualità è condizione per la concessione e criterio per la determinazione dei contributi previsti dalla presente legge.»

Art. 16.

*Modifica all'art. 12 della legge regionale  
n. 18 del 2000*

1. Il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 18 del 2000, è sostituito dal seguente:

«4. Le biblioteche e gli archivi partecipano alla definizione e sperimentazione dei livelli minimi uniformi di qualità di cui all'art. 10, adeguando ad essi le proprie strutture e servizi.»

Art. 17.

*Modifica all'art. 14 della legge regionale  
n. 18 del 2000*

1. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 18 del 2000, è abrogato.

Art. 18.

*Modifica all'art. 15 della legge regionale  
n. 18 del 2000*

1. Il comma 5 dell'art. 15 della legge regionale n. 18 del 2000, è sostituito dal seguente:

«5. I musei partecipano alla definizione e sperimentazione dei livelli minimi uniformi di qualità di cui all'art. 10, adeguando ad essi le proprie strutture e servizi.»

Capo V

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 19.

*Modifica all'art. 1 della legge regionale  
n. 7 del 2002*

1. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), dopo le parole: «innovazione tecnologica» sono aggiunte le seguenti: «, per l'attuazione della Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente come approvata dalla Regione in esecuzione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2018) 375 final 2018/0196».

Art. 20.

*Modifica all'art. 2 della legge regionale  
n. 7 del 2002*

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 7 del 2002, è aggiunta la seguente:

«g-bis) Clust-ER è una comunità di soggetti pubblici e privati che condividono idee, competenze, strumenti e risorse per sostenere la competitività dei sistemi produttivi più rilevanti dell'Emilia-Romagna.»

Art. 21.

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale  
n. 7 del 2002*

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 7 del 2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «Il Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «L'Assemblea legislativa»;

b) dopo le parole: «di cui agli articoli 4, 5 e 6» sono aggiunte le seguenti: «in coerenza con quanto previsto dalla Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente».

2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 7 del 2002, le parole: «dal Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Assemblea legislativa».



## Art. 22.

*Inserimento dell'art. 7-bis nella legge regionale n. 7 del 2002*

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2002, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Promozione dei Clust-ER). — 1. Al fine di sostenere, nell'ambito della Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente, il raccordo tra mondo produttivo, ricerca, innovazione e alta formazione, la Regione promuove l'attività delle associazioni Clust-ER, riconoscendone il coordinamento in capo ad ART-ER S.c.p.a.

2. La Regione sostiene i programmi e i progetti dei Clust-ER, negli ambiti di interesse prioritari identificati dalla strategia di specializzazione intelligente, individuando le aree ad alto potenziale di sviluppo.»

## Art. 23.

*Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 7 del 2002*

1. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 7 del 2002, la parola: «Aster» è sostituita dalla seguente: «ART-ER».

## Art. 24.

*Abrogazione dell'art. 11 della legge regionale n. 7 del 2002*

1. L'art. 11 della legge regionale n. 7 del 2002, è abrogato.

## Art. 25.

*Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2019*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 17 giugno 2019, n. 7 (Investimenti della Regione Emilia-Romagna in materia di *Big data* e intelligenza artificiale, meteorologia e cambiamento climatico), è inserito il seguente:

«1-bis. La Regione potrà inoltre sostenere le attività degli enti oggetto degli accordi e delle collaborazioni di cui al comma 1, attraverso il riconoscimento ai medesimi enti di specifici contributi; le modalità e i termini per la concessione di tali contributi sono stabiliti con atti di Giunta.»

## Art. 26.

*Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 7 del 2019*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 7 del 2019, è inserito il seguente:

«4-bis. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'art. 4, la Regione farà fronte mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione del-

la Regione Emilia-Romagna 2022-2024), a valere sulla legge regionale n. 3 del 1999, nell'ambito della Missione 14 - Sviluppo economico e competitività, Programma 1 - Industria, PMI e artigianato, Titolo 1 - Spese correnti:

esercizio 2022 euro 400.000,00;

esercizio 2023 euro 650.000,00;

esercizio 2024 euro 650.000,00.

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.»

2. Dopo il comma 4-bis dell'art. 15 della legge regionale n. 7 del 2019, è aggiunto il seguente:

«4-ter. Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011.»

## Art. 27.


*Promozione della cultura della legalità del lavoro*

1. La Regione, al fine di promuovere la cultura della legalità del lavoro e della responsabilità sociale dell'impresa, contrastare il lavoro sommerso, prevenire e promuovere il rispetto delle normative in materia di lavoro e di legislazione sociale, valorizzare il sistema economico e produttivo virtuoso, favorisce l'ottenimento, da parte dei datori di lavoro che abbiano sede legale o unità operativa in Emilia-Romagna, dell'asseverazione di conformità dei contratti di lavoro (ASSE.CO), anche sulla base di specifiche intese a livello nazionale tra la pubblica amministrazione ed il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.

2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2022, la Regione è autorizzata a concedere contributi ai soggetti beneficiari indicati nel medesimo comma, a parziale copertura dei costi necessari ad ottenere le asseverazioni. La Giunta regionale stabilisce, in coerenza con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto delle disponibilità di cui al comma 4, i criteri per la determinazione del contributo da assegnare ai soggetti beneficiari, nonché le modalità ed i termini per l'attuazione del presente articolo.

3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al comma 2, la Regione può avvalersi, attraverso convenzioni, dell'assistenza tecnica di Unioncamere. L'importo complessivo per l'attività di assistenza tecnica è stabilito nel limite massimo di euro 30.000,00 sull'esercizio 2022.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3 del presente articolo, per l'esercizio finanziario 2022, nel limite massimo di euro 1.000.000,00, la Regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del Fondo speciale, di cui alla Missione 20 - Fondi e accan-



tonamenti, Programma 3 - Altri fondi, Titolo 1 - Spese correnti «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione» del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

#### Art. 28.

##### *Fondo di rotazione a favore degli enti locali*

1. La Regione, al fine di identificare le soluzioni più efficaci perché le misure previste nel PNRR possano trovare la migliore implementazione in termini di beneficio impatto sui territori, di definire interventi ad ampio impatto sociale, economico, ecologico e culturale e gli ambiti tematici entro cui sviluppare le progettualità e buone pratiche, costituisce, anche in collaborazione con altri soggetti, un Fondo rotativo a favore degli enti locali, nel limite di euro 250.000,00 per l'esercizio 2022, per la progettazione degli interventi da realizzare e per la loro candidatura sulle risorse disponibili a livello regionale, nazionale e comunitario.

2. Le modalità per la costituzione, gestione, accesso e monitoraggio del fondo di cui al comma precedente sono approvate dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, per l'esercizio 2022, la Regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del Fondo speciale, di cui alla Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 3 - Altri fondi, Titolo 1 - Spese correnti «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione» del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

#### Capo VI

##### GOVERNO DEL TERRITORIO

#### Art. 29.

##### *Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 30 del 1998*

1. Alla lettera *d*) del comma 3 dell'art. 29 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), le parole: «dei portatori di *handicap*» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone con disabilità».

#### Art. 30.

##### *Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 30 del 1998*

1. Alla lettera *g*) del comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole: «per i portatori di *handicap*» sono sostituite dalle seguenti: «per le persone con disabilità».

#### Art. 31.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001*

1. Alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'art. 2, è inserita la seguente:

«*e-bis*) a promuovere la partecipazione delle aziende Casa Emilia-Romagna (ACER) di cui al capo V alle Comunità energetiche rinnovabili, costituite ai sensi della disciplina vigente adottata in attuazione degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001, al fine di favorire l'autoconsumo, la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici;»;

*b*) dopo il comma 4 dell'art. 41, è inserito il seguente:

«*4-bis*) Le ACER possono partecipare alle Comunità energetiche rinnovabili, costituite ai sensi della disciplina vigente adottata in attuazione degli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001, al fine di favorire l'autoconsumo, la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.».

#### Capo VII

##### INSERIMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE NELLE CLAUSOLE VALUTATIVE

#### Art. 32.

##### *Inserimento dell'impatto ambientale nelle clausole valutative previste da leggi regionali*

1. In attuazione dello statuto e in particolare dell'art. 3, comma 1, lettera *g*), al fine di assicurare adeguati strumenti di valutazione dell'impatto ambientale delle norme regionali, laddove pertinenti, sono apportate le seguenti disposizioni di adeguamento normativo:

*a*) dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità), è aggiunta la seguente: «*e-bis*) impatto ambientale.»;

*b*) dopo la lettera *f*) dell'art. 21 della legge regionale n. 15 del 2018, è aggiunta la seguente: «*f-bis*) effetti sul miglioramento della qualità ambientale prodotti dalle iniziative partecipative.».



2. Le relazioni previste dalle clausole valutative delle leggi regionali del comma 1 sono aggiornate secondo quanto ivi previsto a partire dal 2023.

### Capo VIII

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 33.

##### *Norma transitoria*

1. I contratti e le convenzioni per i programmi di supporto e l'assistenza tecnica stipulate dalla Regione con Aster S.c.p.a. ed Ervet S.p.a., prima dell'entrata in vigore della legge regionale 16 marzo 2018, n. 1 (Razionalizzazione delle società *in house* della Regione Emilia-Romagna) producono effetti fino alla loro conclusione.

#### Art. 34.

##### *Trattamento dati relativi alle misure per il contenimento dell'inquinamento derivante dal traffico veicolare*

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi dell'Unione europea in materia di qualità dell'aria e per assicurare una più efficace tutela della salute e dell'ambiente, pone in essere attività coordinate con le regioni del bacino padano, unitamente all'eventuale adozione di strumenti comuni, al fine di fronteggiare l'inquinamento atmosferico presente in tale ambito territoriale.

2. Allo scopo di sperimentare modalità più efficaci di riduzione delle emissioni degli inquinanti connessi alla circolazione dei veicoli e per effettuare i controlli delle violazioni delle misure di limitazione alla circolazione, la Regione può utilizzare impianti di rilevazione telematica volti a monitorare le percorrenze chilometriche dei relativi mezzi di trasporto, correlandole alle rispettive emissioni, per individuare modalità di utilizzo degli stessi conformi alle previsioni definite nel Piano aria integrato regionale.

3. Per le finalità riportate al comma 2, sui veicoli più inquinanti, su base volontaria, possono essere installati dispositivi telematici mobili volti a monitorare gli stili di guida e i chilometri percorsi dai veicoli, consentendo ulteriori percorrenze dei veicoli stessi rispetto ai vigenti divieti, condizionandole all'effettivo potenziale inquinante, localizzandone i relativi tratti stradali. La Giunta regionale definisce i veicoli interessati e le modalità attuative del presente articolo.

4. Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al comma 2, la Regione tratta esclusivamente i dati personali indispensabili al fine di assicurare una più efficace tutela della salute e dell'ambiente secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale che, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, specifica i tipi di dati, le operazioni eseguibili, le modalità di elaborazione e le misure adeguate al rischio per i diritti e le libertà degli interessati derivanti anche dall'utilizzo di nuove tecnologie.

5. La Regione Emilia-Romagna, considerata la dimensione interregionale padana dell'inquinamento dell'aria, promuove, con le altre regioni del bacino padano, accordi e intese per la diffusione di dispositivi, sistemi e tecnologie per la riduzione delle emissioni in atmosfera avvalendosi anche di sistemi già operanti presso altre amministrazioni regionali e della relativa raccolta dati effettuata da altri titolari che adottino misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle norme e delle misure di sicurezza previste dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).

#### Art. 35.

##### *Contributo straordinario agli enti locali colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020*

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi straordinari, nel limite massimo di euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2022, in favore degli enti locali colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020, in riferimento ai quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, al fine di assicurarne la continuità dell'azione amministrativa per fare fronte agli effetti degli eventi medesimi.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'esercizio 2022, la Regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del Fondo speciale, di cui alla Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 3 - Altri fondi, Titolo 1 - Spese correnti «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione» del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.



## Art. 36.

*Disposizioni in merito alle limitazioni  
alla circolazione dei veicoli*

1. L'entrata in vigore delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 3 nei comuni delle zone «Pianura ovest» e «Pianura est» con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4, nonché delle limitazioni emergenziali alla circolazione dei veicoli diesel euro 5, previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, è prorogata sino all'attivazione del servizio «Move-In» di cui alla deliberazione di Giunta n. 745 del 16 maggio 2022 e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2022.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, continuano a trovare applicazione le limitazioni alla circolazione emergenziali e strutturali previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 3 agosto 2022

BONACCINI

ALLEGATO A

**Elenco delle leggi regionali abrogate**

Legge regionale 18 dicembre 1973, n. 44 (Norme per la costituzione di una società per la valorizzazione economica del territorio).

Legge regionale 3 settembre 1992, n. 35 (Norme di salvaguardia per le strutture utilizzate come residenze sanitarie assistenziali realizzate con fondi statali).

Legge regionale 14 gennaio 1993, n. 5 (Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo delle produzioni di sementi secondo l'art. 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

Legge regionale 29 marzo 1993, n. 15 (Soppressione dell'Istituto regionale per l'apprendimento).

Legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET S.p.a.).

Legge regionale 12 aprile 1995, n. 33 (Delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Bologna e attribuzioni di funzioni).

Legge regionale 16 giugno 1998, n. 16 (Definizione del calendario venatorio regionale per la stagione 1998/1999).

Legge regionale 30 luglio 1999, n. 19 (Definizione del calendario venatorio regionale per la stagione 1999/2000).

Legge regionale 31 ottobre 2000, n. 31 (Definizione del calendario venatorio regionale per la stagione 2000/2001).

(Omissis).

22R00358

**RETTIFICHE**

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

*AVVISI DI RETTIFICA*

**Avviso di rettifica della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia recante assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26. Pubblicata nel IV Supplemento ordinario n. 25 dell'8 agosto 2022.** (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 31 agosto 2022).

Si segnala che nel testo della legge regionale indicata in oggetto, pubblicata nel IV Supplemento ordinario n. 25 dell'8 agosto 2022 nel BUR n. 31 del 3 agosto 2022, è stato rilevato il seguente errore materiale che deve intendersi rettificato come segue:

la Tabella O riferita all'art. 9, comma 21, della citata legge regionale n. 13/2022, avente ad oggetto «Assegnazione straordinaria ai comuni per rincari energia elettrica e Gas» riporta correttamente l'intestazione «Tabella O» nella prima pagina e riporta erroneamente l'intestazione «Tabella Z» nelle restanti quattro pagine; la Tabella O e la Tabella Z vanno quindi sostituite dalla seguente Tabella O.






Tabella O - Riferita all'articolo 9, comma 21


<b>ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA AI COMUNI PER RINCARI ENERGIA ELETTRICA E GAS</b>	
<b>ENTE</b>	<b>ASS. REGIONE</b>
COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI	11.085,00
COMUNE DI AMARO	2.681,00
COMUNE DI AMPEZZO	3.510,00
COMUNE DI ANDREIS	1.167,00
COMUNE DI AQUILEIA	7.683,00
COMUNE DI ARBA	3.023,00
COMUNE DI ARTA TERME	7.077,00
COMUNE DI ARTEGNA	5.775,00
COMUNE DI ATTIMIS	5.285,00
COMUNE DI AVIANO	34.959,00
COMUNE DI AZZANO DECIMO	34.494,00
COMUNE DI BAGNARIA ARSA	7.044,00
COMUNE DI BARCIS	1.849,00
COMUNE DI BASILIANO	10.351,00
COMUNE DI BERTIOLO	4.879,00
COMUNE DI BICINICCO	4.714,00
COMUNE DI BORDANO	2.254,00
COMUNE DI BRUGNERA	15.800,00
COMUNE DI BUDOIA	5.112,00
COMUNE DI BUJA	15.146,00
COMUNE DI BUTTRIO	7.926,00
COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO	3.179,00
COMUNE DI CAMPOFORMIDO	17.515,00
COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO	2.306,00
COMUNE DI CANEVA	13.736,00
COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI	3.310,00
COMUNE DI CARLINO	5.567,00
COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA	17.695,00
COMUNE DI CASSACCO	6.429,00
COMUNE DI CASTELNOVO DEL FRIULI	2.611,00
COMUNE DI CASTIONS DI STRADA	7.570,00
COMUNE DI CAVASSO NUOVO	4.334,00
COMUNE DI CAVAZZO CARNICO	3.038,00
COMUNE DI CERCIVENTO	2.061,00
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	25.488,00
COMUNE DI CHIONS	11.849,00
COMUNE DI CHIOPRIS-VISCONI	2.103,00
COMUNE DI CHIUSAFORTE	3.252,00
COMUNE DI CIMOLAIS	1.534,00
COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI	18.875,00
COMUNE DI CLAUT	6.929,00
COMUNE DI CLAUZETTO	1.320,00
COMUNE DI CODROIPO	24.936,00
COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO	4.448,00
COMUNE DI COMEGLIANS	3.548,00
COMUNE DI CORDENONS	34.683,00
COMUNE DI CORDOVADO	7.825,00




<b>ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA AI COMUNI PER RINCARI ENERGIA ELETTRICA E GAS</b>	
<b>ENTE</b>	<b>ASS. REGIONE</b>
COMUNE DI CORMONS	16.237,00
COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO	6.369,00
COMUNE DI COSEANO	4.267,00
COMUNE DI DIGNANO	4.982,00
COMUNE DI DOBERDÒ DEL LAGO	4.246,00
COMUNE DI DOGNA	973,00
COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO	1.459,00
COMUNE DI DRENCHIA	782,00
COMUNE DI DUINO AURISINA	33.075,00
COMUNE DI ENEMONZO	3.197,00
COMUNE DI ERTO E CASSO	2.036,00
COMUNE DI FAEDIS	8.289,00
COMUNE DI FAGAGNA	14.964,00
COMUNE DI FANNA	5.680,00
COMUNE DI FARRA D'ISONZO	3.465,00
COMUNE DI FIUME VENETO	18.473,00
COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA	15.768,00
COMUNE DI FLAIBANO	3.034,00
COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA	7.238,00
COMUNE DI FONTANAFREDDA	33.662,00
COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI	4.947,00
COMUNE DI FORNI AVOLTRI	3.666,00
COMUNE DI FORNI DI SOPRA	4.014,00
COMUNE DI FORNI DI SOTTO	3.312,00
COMUNE DI FRISANCO	2.616,00
COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI	26.459,00
COMUNE DI GONARS	9.430,00
COMUNE DI GORIZIA	92.078,00
COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO	16.680,00
COMUNE DI GRADO	33.934,00
COMUNE DI GRIMACCO	1.231,00
COMUNE DI LATISANA	28.479,00
COMUNE DI LAUCO	2.144,00
COMUNE DI LESTIZZA	8.969,00
COMUNE DI LIGNANO SABBIAADORO	29.291,00
COMUNE DI LUSEVERA	1.913,00
COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	4.675,00
COMUNE DI MAJANO	13.330,00
COMUNE DI MALBORGHETTO VALBRUNA	6.751,00
COMUNE DI MANIAGO	40.866,00
COMUNE DI MANZANO	17.084,00
COMUNE DI MARANO LAGUNARE	5.989,00
COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI	4.294,00
COMUNE DI MARTIGNACCO	11.772,00
COMUNE DI MEDEA	3.051,00
COMUNE DI MEDUNO	7.462,00
COMUNE DI MERETO DI TOMBA	5.175,00



<b>ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA AI COMUNI PER RINCARI ENERGIA ELETTRICA E GAS</b>	
<b>ENTE</b>	<b>ASS. REGIONE</b>
COMUNE DI MOGGIO UDINESE	8.310,00
COMUNE DI MOIMACCO	3.386,00
COMUNE DI MONFALCONE	51.054,00
COMUNE DI MONRUPINO	2.709,00
COMUNE DI MONTENARS	1.565,00
COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA	8.822,00
COMUNE DI MORARO	2.191,00
COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO	6.946,00
COMUNE DI MORTEGLIANO	23.040,00
COMUNE DI MORUZZO	4.967,00
COMUNE DI MOSSA	4.582,00
COMUNE DI MUCCIA	31.769,00
COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO	4.898,00
COMUNE DI NIMIS	6.195,00
COMUNE DI OSOPPO	7.348,00
COMUNE DI OVARO	3.979,00
COMUNE DI PAGNACCO	8.792,00
COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA	8.782,00
COMUNE DI PALMANOVA	16.651,00
COMUNE DI PALUZZA	4.087,00
COMUNE DI PASIAN DI PRATO	19.156,00
COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE	21.094,00
COMUNE DI PAULARO	4.861,00
COMUNE DI PAVIA DI UDINE	9.433,00
COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO	3.227,00
COMUNE DI POCENIA	5.382,00
COMUNE DI POLCENIGO	8.516,00
COMUNE DI PONTEBBA	4.457,00
COMUNE DI PORCIA	34.681,00
COMUNE DI PORDENONE	185.193,00
COMUNE DI PORPETTO	5.061,00
COMUNE DI POVOLETTA	9.233,00
COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI	12.508,00
COMUNE DI PRADAMANO	7.252,00
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE	18.272,00
COMUNE DI PRATO CARNICO	2.750,00
COMUNE DI PRAVISDOMINI	6.940,00
COMUNE DI PRECENICCO	2.959,00
COMUNE DI PREMARIACCO	8.807,00
COMUNE DI PREONE	1.038,00
COMUNE DI PREPOTTA	2.305,00
COMUNE DI PULFERO	2.684,00
COMUNE DI RAGOGNA	6.853,00
COMUNE DI RAVASCLETTO	2.587,00
COMUNE DI RAVEO	1.404,00
COMUNE DI REANA DEL ROJALE	9.775,00
COMUNE DI REMANZACCO	10.428,00



<b>ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA AI COMUNI PER RINCARI ENERGIA ELETTRICA E GAS</b>	
<b>ENTE</b>	<b>ASS. REGIONE</b>
COMUNE DI RESIA	2.962,00
COMUNE DI RESIUTTA	1.336,00
COMUNE DI RIGOLATO	1.759,00
COMUNE DI RIVE D'ARCANO	7.329,00
COMUNE DI RIVIGNANO TEOR	17.648,00
COMUNE DI ROMANS D'ISONZO	8.923,00
COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI	18.576,00
COMUNE DI RONCHIS	3.975,00
COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO	11.414,00
COMUNE DI RUDA	6.543,00
COMUNE DI SACILE	41.663,00
COMUNE DI SAGRADO	5.205,00
COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO	11.930,00
COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI	18.751,00
COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE	10.667,00
COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO	2.460,00
COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	9.625,00
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	21.149,00
COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE	14.523,00
COMUNE DI SAN LEONARDO	3.307,00
COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO	3.098,00
COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	2.910,00
COMUNE DI SAN PIER D'ISONZO	4.034,00
COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE	6.323,00
COMUNE DI SAN QUIRINO	15.330,00
COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO	33.111,00
COMUNE DI SAN VITO AL TORRE	2.487,00
COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA	4.705,00
COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA	4.720,00
COMUNE DI SAPPADA	3.778,00
COMUNE DI SAURIS	3.105,00
COMUNE DI SAVOGNA	1.523,00
COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO	4.258,00
COMUNE DI SEDEGLIANO	9.374,00
COMUNE DI SEQUALS	6.850,00
COMUNE DI SESTO AL REGHENA	10.831,00
COMUNE DI SGONICO	4.187,00
COMUNE DI SOCCHIEVE	2.738,00
COMUNE DI SPILIMBERGO	22.749,00
COMUNE DI STARANZANO	13.842,00
COMUNE DI STREGNA	1.002,00
COMUNE DI SUTRIO	3.601,00
COMUNE DI TAIPANA	1.799,00
COMUNE DI TALMASSONS	7.958,00
COMUNE DI TARENTO	18.774,00
COMUNE DI TARVISIO	20.913,00
COMUNE DI TAVAGNACCO	30.655,00



<b>ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA AI COMUNI PER RINCARI ENERGIA ELETTRICA E GAS</b>	
<b>ENTE</b>	<b>ASS. REGIONE</b>
COMUNE DI TERZO D'AQUILEIA	5.632,00
COMUNE DI TOLMEZZO	25.203,00
COMUNE DI TORREANO	4.531,00
COMUNE DI TORVISCOSA	6.558,00
COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA	1.916,00
COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO	2.052,00
COMUNE DI TRASAGHIS	4.318,00
COMUNE DI TRAVESIO	4.891,00
COMUNE DI TREPPO GRANDE	3.542,00
COMUNE DI TREPPO LIGOSULLO	2.594,00
COMUNE DI TRICESIMO	15.582,00
COMUNE DI TRIESTE	544.984,00
COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE	8.086,00
COMUNE DI TURRIACO	5.730,00
COMUNE DI UDINE	210.174,00
COMUNE DI VAJONT	3.436,00
COMUNE DI VALVASONE ARZENE	9.930,00
COMUNE DI VARMO	5.434,00
COMUNE DI VENZA	6.098,00
COMUNE DI VERZEGNIS	2.671,00
COMUNE DI VILLA SANTINA	8.385,00
COMUNE DI VILLESSE	3.408,00
COMUNE DI VISCO	2.655,00
COMUNE DI VITO D'ASIO	2.648,00
COMUNE DI VIVARO	2.661,00
COMUNE DI ZOPPOLA	18.012,00
COMUNE DI ZUGLIO	1.777,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.000.000,00</b>


22R00359

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUG-039) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 1 0 0 1 \*

€ 3,00

